

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELL'OGLIO SUD

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- a) Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con D.G.R. VII/2455 in data 1.12.2000
- b) aggiornate con variante approvata con DGR 28.5.2002 n. 7/9150 (art.33,comma 4,lett. f.)
- c) aggiornate con variante approvata con DGR 2.04.2008 n. 8/6955
- d) aggiornate con variante approvata con DGR 22.12.2010 n. 9/1042

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELL'OGLIO SUD

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

Titolo I - Norme di inquadramento generale

Articolo 1	Ambito e contenuti del piano territoriale
Articolo 2	Elaborati del piano territoriale
Articolo 3	Effetti del piano territoriale - rapporti con la pianificazione comunale - adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 4	Standards urbanistici dei piani comunali
Articolo 5	Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al parco
Articolo 6	Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano
Articolo 7	Piani di settore
Articolo 8	Piani delle riserve naturali
Articolo 9	Regolamenti d'uso
Articolo 10	Piani di gestione
Articolo 11	Interventi esecutivi di iniziativa dell'ente gestore
Articolo 12	Pareri obbligatori
Articolo 13	Procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale

Titolo II - Norme generali di tutela

Articolo 14	Salvaguardia naturalistico-ambientale
Articolo 15	Fiume, opere idrauliche e spiagge
Articolo 16	Conservazione e gestione degli ambienti naturali Piano di settore "Riqualficazione ambienti naturali"
Articolo 16.1	Zone umide
Articolo 16.2	Complessi boscati
Articolo 17	Conservazione e gestione della flora spontanea
Articolo 18	Conservazione e gestione della fauna selvatica Piano di settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica"
Articolo 18.1	Fauna ittica
Articolo 18.2	Fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati)
Articolo 19	Territorio agricolo
Articolo 20	Esercizio delle attività agricole, zootecniche e delle produzioni legnose
Articolo 20.1	Attività agricola generale
Articolo 20.2	Attività zootecnica
Articolo 20.3	Arboricoltura da legno
Articolo 21	Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna
Articolo 22	Viabilità e parcheggi
Articolo 23	Navigazione
Articolo 24	Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici
Articolo 25	Salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico"

Titolo III – Zonizzazione

Articolo 26	Articolazione generale del territorio del P.T.C.
-------------	--

- Articolo 27 Aree a parco regionale e aree proposte a parco naturale
 Articolo 28 Riserve naturali orientate istituite con deliberazione regionale
 Articolo 29 Riserve naturali orientate proposte con il P.T.C.
 Articolo 29.1 Riserve naturali parziali botaniche e morfo-paesistiche proposte con il P.T.C.
 Articolo 29.2 Siti di Rete Natura 2000
 Articolo 30 Zona ambienti naturali
 Articolo 31 Zone di riqualificazione ambienti naturali
 Articolo 32 Zona agricolo-forestale di tutela fluviale
 Articolo 33 Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica
 Articolo 34 Zona agricola di filtro
 Articolo 35 Zona riservata alla pianificazione locale
 Articolo 36 Zona attrezzata per attività ricreative (primarie e secondarie)
 Articolo 37 Centri storici - nuclei di antica formazione
 Articolo 38 Edifici e complessi di valore storico-ambientale:
 - edifici monumentali
 - manufatti idraulici
 - complessi agricoli di valore storico-ambientale
 - piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico"
 Articolo 39 Scarpate morfologiche e rive
 Articolo 40 Aree degradate da attività produttive, di discarica, di cava, ecc.
 Piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione"

Titolo IV - Norme finali

- Articolo 41 Acquisizione di aree
 Articolo 42 Vigilanza
 Articolo 43 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative
 Articolo 44 Realizzazione di interventi o opere pubbliche non previsti dal P.T.C.
 Poteri di deroga
 Articolo 45 Accordi di programma
 Articolo 46 Rettifiche cartografiche

Titolo I - Norme di inquadramento generale

Art. 1 - Ambito e contenuti del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) del parco fluviale e agricolo dell'Oglio Sud è approvato ai sensi delle leggi regionali:
 - 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 15 aprile 1975, n. 51;
 - 25 maggio 1985, n. 57;
 - 16 aprile 1988, n. 17.
2. Il presente piano, nell'individuare il perimetro delle aree a parco regionale di cui al successivo art. 27, apporta le modifiche al perimetro approvato con l.r. 17/88, opportune per il miglior assetto territoriale.
3. Il piano territoriale di coordinamento assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli art. 4 e 5 della l.r. 57/85.
4. Il presente piano territoriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il piano propone, nell'ambito del parco regionale, le aree a parco naturale aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 - Elaborati del piano territoriale

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - tavola di zonizzazione del P.T.C. (serie 1 scala 1:10.000);
 - tavola di sintesi dei valori ambientali (serie 2 - scala 1:10.000);
 - tavola degli ambiti paesistici (serie 3 scala 1:10.000).
 - tavola 1 e 2 delle fasce fluviali del P.A.I. e della rete Natura 2000 (serie 4 - scala 1:25.000).

(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)
2. Presso l'ente gestore sono depositati:
 - la relazione tecnica che motiva e sintetizza le scelte del piano territoriale;
 - gli studi interdisciplinari preliminari che costituiscono il quadro delle indagini a carattere naturalistico e socio-territoriale effettuate ai fini della redazione del P.T.C.

Art. 3 - Effetti del piano territoriale:

- **rapporti con la pianificazione comunale**
- **adeguamento degli strumenti urbanistici comunali**

1. Le previsioni urbanistiche del piano territoriale sono prevalenti rispetto alla pianificazione urbanistica comunale.
2. I Comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del P.T.C. e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.
3. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco regionale tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C. come regolamentato dal successivo art. 5.

Art. 4 - Standards urbanistici dei piani comunali

1. Ai fini del calcolo degli standards per verde, gioco e sport previsto dall'art. 22, comma 2, lettera c della l.r. 51/75, i Comuni consorziati possono individuare le relative aree nell'ambito delle Zone attrezzate per attività ricreative (primarie e secondarie) all'interno del P.T.C. di cui al successivo art. 36.
Le suddette aree possono essere individuate anche fuori dai confini amministrativi dei singoli Comuni consorziati nei casi previsti dall'art. 22, comma 8-bis, della l.r. 51/75.
2. Le aree a standards – zona F – all'interno del perimetro del parco potranno essere solo quelle per le quali lo specifico piano di settore del P.T.C., di cui all'art. 36, prevede parchi pubblici urbani e territoriali, destinazione attività sportive ed attività di tempo libero di interesse pubblico.
3. L'ente gestore determinerà le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria che i Comuni interessati individuino, quali aree standards, all'interno del parco per assicurare l'attuazione degli interventi previsti all'art. 22, comma 2, lettera c della l.r. 51/75, nonché degli interventi di cui al quarto comma dell'art. 4 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.
4. Le quote che i Comuni dovranno corrispondere saranno determinate dall'ente gestore nel rispetto delle quote minime delle tabelle per gli oneri di urbanizzazione stabilite dalla Regione Lombardia.

Art. 5 - Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al parco

1. In sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, i Comuni, il cui territorio è compreso nel parco, osserveranno gli indirizzi contenuti nel presente articolo per quanto riguarda le aree esterne contigue alla perimetrazione del P.T.C.
2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:
 - a) le aree devono essere preferibilmente destinate all'agricoltura o ad attrezzature di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, privilegiando le attività sportive e l'applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forestazione urbana ed agricoltura compatibile con l'ambiente;
 - b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti, con destinazione agricolo-boschiva nonché le aree ove sono ubicati siti riproduttivi della fauna selvatica e le acque superficiali che ospitano una ricca ittiofauna;
 - c) le norme dei piani urbanistici comunali generali dovranno prevedere l'uso di spazi autonomi per parchi e giardini privati e pubblici;
 - d) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione e gli accessi al parco, la continuità delle piste ciclabili in coerenza con le previsioni del presente P.T.C. e dei suoi strumenti attuativi;
 - e) saranno censite, in sede di formazione dei nuovi P.R.G. o di varianti non puntuali che riguardino le zone agricole, le cascine in attività, dismesse o degradate, definendo, per l'edificato di interesse storico-ambientale, le modalità di intervento ed il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici, storici e tipologici.

Art. 6 - Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano

Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del P.T.C.:

- a) i piani di settore;
- b) i piani delle riserve;
- c) i regolamenti d'uso;
- d) il piano di gestione;
- e) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- f) i pareri, le autorizzazioni e le concessioni d'uso previste dalle presenti norme e dalla legislazione vigente;
- g) gli accordi di programma.

- h) i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. (lettera introdotta dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

Art. 7 - Piani di settore

1. L'ente gestore predispone piani attuativi che specificano, per singoli settori funzionali, le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.
2. I piani di settore sono i seguenti:
 - a) "Riqualificazione ambienti naturali" – art. 16, 30, 31.
 - b) "Conservazione e gestione della fauna selvatica" - art. 18.
 - c) "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" - art. 36, 40.
 - d) "Recupero del sistema edilizio rurale storico" - art. 25, 38.
3. I piani di settore sono adottati dall'Assemblea e quindi pubblicati per trenta giorni consecutivi mediante deposito presso la segreteria dell'ente gestore, il quale ne trasmette copia agli enti consorziati, alla Giunta regionale e ne dà avviso pubblico. L'avviso di deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché affisso all'albo dell'ente gestore e degli enti consorziati. Nei trenta giorni successivi al deposito, gli enti e i privati possono presentare le proprie osservazioni.
4. I piani di settore diventano esecutivi dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione e sono trasmessi in copia entro venti giorni alla Giunta regionale. In assenza di piano della riserva, le previsioni dei piani di settore interessanti il territorio delle riserve naturali sono subordinate ad approvazione della Giunta regionale.
5. Il piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" può essere approvato anche per stralci seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 8 - Piani delle riserve naturali

1. L'ente parco gestisce le riserve naturali "Le Bine" e "Torbiere di Marcaria", già istituite a termini di legge, e le riserve naturali "Lanche di Gerra Gavazzi e Runate" e "Cascina S. Alberto", la cui istituzione è proposta con il presente piano territoriale, in base alle norme dallo stesso previste e, per quanto non specificatamente disciplinato, in base alle disposizioni del titolo II, capo I, della l.r. 86/83.
2. Per ogni riserva naturale è formato un piano con le modalità e nei termini stabiliti dalla D.C.R. n. IV/759 dell'1 ottobre 1987 (*Istituzione della riserva naturale Le Bine*), dalla D.C.R. n. IV/1390 del 31 maggio 1989 (*Istituzione della riserva naturale Torbiere di Marcaria*) e dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 29 e 29.1.
I piani delle riserve:
 - a) determinano le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale recupero dell'ambiente;
 - b) indicano eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
 - c) stabiliscono i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
 - d) regolamentano le attività antropiche consentite;
 - e) individuano le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.
3. I piani delle riserve saranno approvati ai sensi dell'art. 14 della l.r. 86/83 con le seguenti modalità:
 - a) il parco invia ai Comuni nel cui territorio è individuata la riserva e alle amministrazioni provinciali la proposta di piano della riserva;
 - b) acquisiti i pareri obbligatori e facoltativi il parco invierà alla Regione il piano per la definitiva approvazione.

4. I piani delle riserve, in relazione ai predetti contenuti, devono essere costituiti dai seguenti elaborati:
 - a) lo studio degli aspetti idrogeologici ove ritenuti necessari, degli aspetti naturalistici e geomorfologici del territorio corredati dalle relative carte tematiche;
 - b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
 - c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei contenuti;
 - d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;
 - e) un programma di interventi determinati nel tempo con le indicazioni delle risorse finanziarie necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

Art. 9 - Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso dei territori e dei beni, nonché per la gestione dei servizi sono approvati dall'ente gestore.
2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di pubblicazione per quindici giorni consecutivi, da effettuarsi dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, all'albo dell'ente gestore; i regolamenti sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.
3. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività i regolamenti sono trasmessi alla Giunta regionale.
4. In assenza di piano della riserva, le previsioni dei regolamenti d'uso interessanti il territorio delle riserve naturali sono subordinati ad approvazione della Giunta regionale.

Art. 10 - Piani di gestione

1. Al fine di attuare le previsioni del P.T.C., l'ente gestore propone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.
2. Il piano di gestione definisce, tra l'altro:
 - gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al comma 1, art. 3 della l.r. 86/83;
 - gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;
 - l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'art. 32 della l.r. 86/83;
 - le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi.
3. Il piano di gestione e i suoi programmi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:
 - relazione illustrativa;
 - elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato con le relative modalità di attuazione;
 - descrizione e documentazione cartografica degli interventi;
 - eventuale normativa di dettaglio degli interventi previsti;
 - relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore e, se del caso, degli enti interessati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento attivabili a carattere pubblico e privato.

Art. 11 - Interventi esecutivi di iniziativa dell'ente gestore

1. Per gli interventi esecutivi dell'ente gestore, qualora comportino l'occupazione temporanea ed espropriazione della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ha valenza di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. L'intervento esecutivo potrà essere oggetto di convenzione con i privati proprietari o con operatori privati.
La proposta di convenzione dovrà essere oggetto di apposita approvazione da parte dell'ente gestore.
3. La gestione dei servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o in convenzione; la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

Art. 12 - Pareri obbligatori

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore, che si esprime sentito eventualmente il Comitato tecnico-scientifico, in ordine alla conformità dei piani e degli interventi proposti con il piano territoriale di coordinamento:
 - a) i piani e i provvedimenti elencati all'art. 21, comma 4 della l.r. 86/83, ovvero:
 - piani territoriali di livello sovracomunale;
 - piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;
 - piani delle cave;
 - rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;
 - provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell'area del parco;
 - b) i programmi, i piani e i progetti delle opere di bonifica, di miglioramento e di riordino fondiario dei Consorzi di Bonifica;
 - c) i piani faunistici e piscatori provinciali;
 - d) i piani urbanistici attuativi di cui alla l.r. 23/97 (art. 7, comma 6);
 - e) gli specifici interventi e provvedimenti per i quali le norme del presente piano territoriale, i piani di settore, i piani delle riserve naturali ed i regolamenti d'uso prevedano esplicitamente il parere dell'ente gestore.
2. I pareri di competenza dell'Ente gestore del Parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono sfavorevoli alle proposte formulate.
(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)
3. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla legislazione vigente e dalle presenti norme, saranno emesse entro 60 giorni e potranno contenere prescrizioni a garanzia della tutela ambientale.
4. Nei casi di opere soggette a denuncia all'Ente gestore, previste dalle presenti norme, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione e, in quanto possibile, della tipologia degli elementi naturalistici soggetti ad intervento. La comunicazione è integrata dalla indicazione delle migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento.
Entro 60 giorni dalla denuncia, l'Ente gestore, acquisiti i pareri eventualmente necessari, può vietare parzialmente o totalmente l'intervento qualora contrasti con le norme di tutela ovvero può subordinarlo al rispetto delle condizioni esecutive o al ripristino e recupero ambientale.
Le opere denunciate non possono essere iniziate prima della scadenza del predetto termine.
(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)
5. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di competenza del Parco ai sensi delle norme vigenti, occorre acquisire il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.
La Commissione per il Paesaggio nel valutare gli interventi dovrà tenere conto:

- delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12" - Allegato "A" e abbaco;
- dei criteri e dei contenuti indicati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione della relazione paesaggistica;
- degli elaborati formanti il piano territoriale ovvero:
 - a. Norme Tecniche di Attuazione;
 - b. tavola di zonizzazione del P.T.C. (serie 1 - scala 1:10.000);
 - c. tavola di sintesi dei valori ambientali (serie 2 - scala 1:10.000);
 - d. tavola degli ambiti paesistici (serie 3 - scala 1:10.000).

(comma introdotto dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

Art. 13 - Procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale

Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale si applica quanto disposto dalla l.r. 20/99 e dall'art. 6 della L. 349/86.

Titolo II - Norme generali di tutela

Art. 14 - Salvaguardia naturalistico-ambientale

1. Le presenti norme generali vanno osservate sull'intero territorio del parco regionale e integrano le norme di zona contenute nel titolo III.
2. Sono vietati:
 - a) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi o depositi, anche se in forma controllata o temporanea, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, fatta eccezione per l'ammasso di letame maturo destinato alle normali pratiche agronomiche e forestali;
 - b) i movimenti di terra che comportino modificazioni morfologiche del suolo, salvo autorizzazione espressa dell'ente gestore (fatta eccezione per le normali pratiche agrarie, come livellamenti e sistemazioni agrarie soggette a denuncia all'ente gestore, e per gli interventi previsti dal piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" per la realizzazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico); gli espurghi di canali di irrigazione e di colo, salvo quelli effettuati tra il primo ottobre ed il 31 marzo (fatto salvo comprovate esigenze dei Consorzi di Bonifica ed autorizzate dall'ente gestore); il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti;
 - c) l'attività di estrazione inerti fatte salve le previsioni relative al polo estrattivo 1A di Campitello di Marcaria e salvo particolari interventi di trasformazione ed escavazione ai soli fini di miglioramento ambientale, purché siano osservate le relative procedure autorizzative e secondo quanto previsto al successivo art. 16.1, comma 4;
 - d) la derivazione o occultazione di acque e risorgive; la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua salvo quelli di stretta pertinenza delle residenze;
 - e) l'alterazione, distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e del paesaggio agrario nei suoi elementi vegetazionali arborei ed arbustivi;
 - f) gli interventi sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione legnosa spontanea (arborea ed arbustiva);
 - f) il transito ed il pascolo ovi-caprino non regolamentato ed autorizzato in base alla normativa vigente.
3. Sono consentiti gli interventi che l'ente gestore, nel rispetto delle relative procedure, ritiene necessari per l'attuazione degli scopi di piano, per le finalità di migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, per il potenziamento della flora e della fauna, nonché per il controllo selettivo di popolazioni animali e vegetali, ivi compresa la formazione di percorsi ed aree attrezzate a basso impatto ambientale.

I progetti di miglioramento e potenziamento ambientale sono effettuati mediante il reinserimento di specie arboree ed arbustive autoctone nel rispetto della vegetazione esistente.

Art. 15 - Fiume, opere idrauliche e spiagge

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni civili, agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree golenali.
2. Il territorio del parco è interessato dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001. Gli indirizzi ed i contenuti prescrittivi dettati dal suddetto Piano stralcio integrano le presenti norme e prevalgono, fatto salvo il rispetto dei prioritari obiettivi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico complessivo che il Presente Piano persegue.

L'Ente Parco, coerentemente con le modalità previste al comma 9 dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI, promuove tutte le azioni necessarie all'efficace coordinamento tra il presente Piano e il PAI.

L'Ente Parco, difatti, in relazione agli obiettivi del presente Piano concorre alla definizione ed attuazione dei programmi di intervento di cui alla pianificazione di bacino; in particolare, per quanto riguarda l'attuazione degli interventi previsti nel PAI e ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente Parco promuove l'attivazione delle forme di accordo previste al comma 2, dell'art. 13, con specifico riferimento:

- agli interventi ricompresi all'art. 15 delle Norme di attuazione del PAI - Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione, all'art. 17 - Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale e al comma 7, dell'art. 36 - Interventi di rinaturazione;
- agli interventi di manutenzione di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione del PAI;
- alla redazione e attuazione dei progetti di gestione di cui all'art. 32 - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche.

L'Ente Parco oltre ad esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, i dovuti pareri e autorizzazioni rispetto agli interventi programmati nell'ambito della pianificazione di bacino, concorre al monitoraggio degli interventi stessi, al fine di valutarne gli effetti e l'efficacia in termini di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

Tale monitoraggio potrà riguardare anche il controllo delle singole fasi attuative dei programmi per un eventuale adeguamento e miglioramento dei programmi stessi sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

3. La delimitazione territoriale delle fasce fluviali del fiume Oglio e suoi affluenti Mella e Chiese, è individuata nella tavola Serie 4 (scala 1:25.000 "P.A.I. e Rete Natura 2000"). Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali devono essere compatibili con le prescrizioni del piano stesso.

(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

4. In attuazione degli obiettivi del comma 1, l'ente gestore provvede alla formulazione di proposte di progetto da trasmettere all'Autorità di Bacino per essere recepite nei programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e successivi della L. 183/89.

Art. 16 - Conservazione e gestione degli ambienti naturali Piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali"

1. La salvaguardia degli ambienti naturali, le attività di gestione, pianificazione e conservazione sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia.
2. Il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) ricreare la continuità vegetazionale lungo l'alveo e i corsi d'acqua minori con positive ricadute sulla fauna minore e invertebrata;
 - b) aumentare le aree di sosta, di riproduzione e di sostentamento della fauna;
 - c) favorire la diffusione spontanea delle specie vegetali erbacee e legnose autoctone;
 - d) assolvere alle funzioni protettive e di ampliamento nei riguardi degli ambienti naturali esistenti;
 - e) recuperare la valenza paesaggistica e morfologica delle valli fluviali della bassa Pianura Padana.
3. A tale scopo dovrà essere predisposto apposito piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali", che dovrà:
 - a) tendere alla conservazione, alla riqualificazione e alla gestione degli ambienti naturali presenti all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle formazioni boscate e alle zone umide senza trascurare gli elementi tipici del paesaggio agrario;
 - b) privilegiare le attività di miglioramento della composizione e della struttura vegetazionale, della salvaguardia della flora spontanea e della riqualificazione delle sponde del fiume. Per tali interventi di riqualificazione ci si dovrà attenere, ove possibile, alle tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con D.G.R. n. VI/6586 del 19

dicembre 1995 (*Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione*), con D.G.R. n. VI/29567 del 1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*), con il "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" realizzato dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna e adottato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VI/50989 del 7 aprile 1994, e con la D.G.R. n. VI/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"*);

- c) prevedere ricerche interdisciplinari atte ad ottenere informazioni di carattere scientifico, indispensabili per proporre efficaci misure di tutela, riqualificazione e gestione dell'ambiente. In particolare il piano dovrà sviluppare indagini sui seguenti punti:
- * assetto vegetazionale naturale del territorio del parco;
 - * distribuzione sul territorio delle specie vegetali autoctone ed esotiche;
 - * consistenza e dinamica delle formazioni naturali;
 - * riqualificazione delle zone umide, individuazione di aree potenzialmente idonee alla creazione di nuove zone umide;
 - * riqualificazione ambientale per aree individuate da recuperare, siano coltivi che aree degradate da attività antropiche, mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto indicato alla precedente lettera b);
 - * interventi di reintroduzione della flora autoctona;
 - * monitoraggio, controllo e contenimento di specie esotiche;
 - * programmazione di un monitoraggio periodico delle specie considerate indicatori ecologici per la qualità ambientale e delle acque;
 - * individuazione delle strutture tecniche pubbliche e private e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati dal piano di settore;
 - * caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche dei luoghi;
- d) disciplinare gli interventi, ai sensi delle l.r. 11/98, 9/77 e 33/77 e successive integrazioni e modificazioni, inerenti i trattamenti di governo delle formazioni boscate e delle aree umide e incolte. Inoltre dovrà prevedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal piano di gestione, incentivi e contributi a favore dei proprietari o possessori delle aree soggette agli interventi di riqualificazione.

4. In assenza del piano di settore valgono le norme transitorie previste nei successivi art. 16.1, 16.2 e 17 e quelle specifiche di zona contenute nel titolo III.

Art. 16.1 - Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del parco il cui complesso ecosistema è sottoposto a particolare tutela.
2. Le zone umide debbono essere conservate dal proprietario, possessore o detentore, nel loro stato naturale, evitando gli interventi che possano provocarne l'interramento.
In particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, ivi compreso lo spurgo delle teste di fontanile.
3. Il piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali", di cui al comma 3 dell'articolo precedente, disciplina gli interventi di cui al presente articolo e al successivo art. 16.2, finalizzati alla riqualificazione, ripristino e conservazione delle zone umide.
4. Il piano di settore dovrà definire i criteri per la realizzazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico anche con interventi di escavazione e movimento terra.
Il progetto deve essere approvato dall'ente gestore e, in assenza del piano di settore, non è permessa la creazione di tali aree.

Art. 16.2 - Complessi boscati

1. Nel territorio del P.T.C. le aree boscate sono quelle che rientrano nei parametri definiti dalla Legge Forestale regionale (l.r. 8/76 così come modificata dalla l.r. 80/89) e dal Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e sono soggette alle disposizioni di cui alla l.r. 9/77 per quanto ivi disciplinato e della l.r. 8/76, come modificata dalla l.r. 80/89, per gli aspetti non disciplinati dalla l.r. 9/77.

Non sono considerati boschi gli impianti arborei a rapido accrescimento specializzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1257/99.

2. Gli elementi vegetazionali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle bellezze naturali, in attesa del piano di settore di cui al precedente art. 16.1, si applicano le norme sul taglio di piante isolate e sugli interventi di manutenzione previsti dall'art. 8 della l.r. 9/77 sull'intero territorio del parco, con esclusione della vegetazione presente nei giardini privati e nei centri urbani e dei tagli di ceduzione e di capitozzatura di filari e di piante isolate già sottoposti a questa forma di governo. In quest'ultimo caso è soggetta a denuncia l'eventuale asportazione delle ceppaie.

Art. 17 - Conservazione e gestione della flora spontanea

1. Il parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora autoctona nonché della conservazione delle specie esotiche non infestanti già inserite validamente e storicamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti.
2. La raccolta della flora spontanea è disciplinata dalle leggi regionali 27 luglio 1977, n. 33 e 23 giugno 1997, n. 24.
3. E' vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone. Tale disposizione non si applica alle attività produttive agro-forestali, floro-vivaistiche e zootecniche, oltre che nei parchi privati e nei giardini.
4. L'ente gestore provvede alla organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona.
5. L'ente gestore provvede con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo ed alla eradicazione di specie vegetali esotiche invasive negli ambienti naturali (es. *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Sycios angulatus*, *Amorpha fruticosa*).
6. Nella gestione del verde attrezzato, gli enti pubblici dovranno preferibilmente utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone.

Art. 18 - Conservazione e gestione della fauna selvatica

Piano di settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica"

1. La difesa e la gestione della fauna selvatica del parco è esercitata secondo le indicazioni contenute nel presente piano territoriale e nel piano di settore faunistico, che dovrà essere predisposto dall'ente gestore del parco avvalendosi della collaborazione delle Province, delle associazioni venatorie, piscatorie e protezionistiche.
2. Nelle aree a parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'ente gestore, di cui all'art. 22, comma 6 della L. 394/91.
Nelle aree a parco naturale è prevista l'attività di addestramento cani e le gare cinofile senza sparo, previa presentazione di documentazione cartografica e dei periodi di attività e rilascio di nulla-osta dell'ente gestore del parco. Tali attività sono comunque vietate nel periodo 1 aprile-30 giugno e ad una distanza inferiore a duecento metri dal confine delle riserve naturali, ove tale attività non è consentita.
E' altresì consentita, previa sottoscrizione di accordo con le Province e con gli ambiti territoriali di caccia, l'attività di lancio e conseguente prelievo di fauna nelle aree di ripopolamento e cattura inserite all'interno del parco naturale.

La disciplina di dettaglio di tali interventi di controllo della consistenza faunistica è stabilita dal piano di settore faunistico di cui al precedente comma.

3. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per tali aree i piani provinciali di cui agli art. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal piano di settore faunistico del parco, di cui ai precedenti commi.
4. Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria.
Stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio, per il recupero o la riqualificazione faunistica.
5. Il piano di settore faunistico, in particolare:
 - a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio ed è finalizzato alla conservazione, riqualificazione e gestione della fauna autoctona presente all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo ad alcune classi di vertebrati (pesci, uccelli, mammiferi) senza peraltro trascurare le altre (anfibi, rettili) e la fauna invertebrata, soprattutto quella tipica degli ambienti acquatici;
 - b) prevede l'acquisizione permanente, d'intesa con la Provincia, di dati inerenti gli abbattimenti, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco, nonché il calcolo periodico delle consistenze faunistiche reali, tramite appositi censimenti, secondo le modalità stabilite dall'Osservatorio degli habitat e delle popolazioni faunistiche ai sensi dell'art. 9 della l.r. 26/93;
 - c) indica gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni favorevoli per la fauna selvatica ed evidenzia gli eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi, prevedendo anche il monitoraggio, il controllo e l'eliminazione di specie alloctone;
 - d) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche necessarie per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e cattura di fauna selvatica nonché di abbattimento e prelievo selettivo;
 - e) definisce le procedure per il monitoraggio periodico di specie utilizzabili quali indicatori ecologici;
 - f) nei territori a parco regionale può proporre l'individuazione di aree idonee alla costituzione di istituti venatori o che, per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna autoctona, debbano essere temporaneamente precluse all'esercizio della caccia;
 - g) individua le strutture tecniche pubbliche e private ed il personale incaricati del coordinamento e della esecuzione degli interventi programmati.

Art. 18.1 - Fauna ittica

1. La tutela, l'incremento della fauna ittica e l'attività di pesca sono disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 1982, n. 25.
2. Per una migliore gestione della fauna ittica, condizionata strettamente alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutelare e ricostruire l'equilibrio naturale e riqualificare la fauna ittica al fine di migliorarne le potenzialità naturali e garantire le condizioni ambientali ottimali per il suo sviluppo;
 - b) salvaguardare e migliorare la qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico;
 - c) collaborare con le amministrazioni provinciali per l'istituzione di un adeguato servizio di controllo e sorveglianza dell'attività alieutica;
 - e) collaborare con istituti di ricerca e associazioni per predisporre e attuare piani e programmi di ricerca, di riqualificazione ambientale e di educazione naturalistica.
3. Per il raggiungimento di tali fini il piano di settore di cui all'art. 18 dovrà prevedere i seguenti approfondimenti:

- a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica;
 - b) la tutela e la valorizzazione dell'ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione di specie autoctone. Per tale approfondimento va acquisito da parte del parco il parere consultivo delle Province.
4. L'esercizio della pesca nel parco è regolato dalla legislazione regionale e dalle seguenti disposizioni:
- a) l'esercizio della pesca è vietato nelle riserve naturali orientate e parziali, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di riqualificazione ambienti naturali site in località "Foce Gambara" e "Foce Oglio", fatta esclusione per le rive ed il corso del fiume Oglio e degli affluenti minori Mella, Molina e Gambara;
 - b) è vietata la pesca sulla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano alla confluenza con l'Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno;
 - c) i ripopolamenti ittici vanno effettuati di regola solo con individui che hanno superato lo stadio di avannotto;
 - d) gli individui provenienti da corpi idrici estranei al parco e utilizzati per eventuali ripopolamenti vanno opportunamente selezionati prima di essere immessi.
5. Competono all'ente gestore i seguenti pareri obbligatori:
- a) sui programmi provinciali di ripopolamento ittico;
 - b) ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della l.r. 25/82 per l'immissione dell'ittiofauna. L'ente gestore provvederà alla stesura di un elenco di specie ittiche oggetto di immissione, sentito il parere delle amministrazioni provinciali;
 - c) sulle immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca o da chiunque altro autorizzato;
 - d) per l'organizzazione e la regolamentazione di gare e manifestazioni di pesca;
 - e) sulle domande di concessioni e relativi capitoli o disciplinari previste dall'art. 6 della l.r. 25/82, e sulle istanze di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernono acque in tutto o in parte comprese nel parco;
 - f) sui ripopolamenti effettuati in laghetti, cave e specchi d'acqua interni ad aree di proprietà privata, ma comunicanti con acque pubbliche, salvo che le vie di comunicazione siano chiuse a monte e a valle con griglie o altre apparecchiature inamovibili che impediscano il passaggio di specie ittiche.

Art. 18.2 - Fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati)

La tutela della fauna minore è disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Il piano di settore di cui al precedente art. 18 può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore per la conservazione di determinate specie autoctone non elencate dalla legge o per la tutela di siti ecologicamente vulnerabili.

Il piano di settore persegue l'obiettivo di riqualificare ambienti terrestri e acquatici per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona, normando i prelievi in zone di particolare tutela e la reintroduzione di specie autoctone.

Art. 19 - Territorio agricolo

1. Nel territorio agricolo del parco regionale, per le particolari caratteristiche fisionomiche strutturali e le rilevanti implicazioni socio-economiche, vengono identificate tre zone agricole a diversi livelli di tutela.
2. La Zona agricolo-forestale di tutela fluviale identifica il territorio agricolo di massima vulnerabilità idrogeologica, inserito in un contesto di elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; questa zona comprende tutte le aree coltivate situate in golena e in alcuni ambiti esterni alle golene con caratteristiche geomorfologiche simili.

La zona è destinata alla salvaguardia idrogeologica, alla graduale ricostituzione quali-quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario, e al rimboschimento sia naturalistico che produttivo.

L'esercizio dell'agricoltura è consentito con modalità compatibili con tali finalità e la fruizione da parte del pubblico potrà svolgersi nel rispetto delle attività agricole.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'ente gestore attiverà forme di collaborazione e di incentivazione con i proprietari e conduttori dei fondi coltivati.

3. La Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica comprende aree coltivate interne o esterne alla golena (all'alveo maggiore) caratterizzate da particolari rilevanze paesistiche ed ambientali. La zona è costituita in prevalenza da aree agricole a coltura annuale ed aree a pioppeto con la presenza di sparsi insediamenti rurali ed urbani.
4. La Zona agricola definita di «filtro» comprende le aree agricole perimetrali del parco corrispondenti al livello fondamentale della pianura, in cui gli elementi morfologici e paesistici tipicamente fluviali sfumano o non sono più evidenti. Il territorio produttivo agricolo è dominante, con coltivazioni intensive di cereali ed ortaggi e vari insediamenti rurali ed urbani.
5. La suddivisione del territorio agricolo con questi criteri ha le seguenti finalità, perseguibili con gradi diversi di impegno e tutela:
 - a) indirizzare l'attività agricola compatibilmente alla conservazione ed al miglioramento delle risorse ambientali (suolo, acque, fiume, elementi biotici);
 - b) tutelare e riqualificare il paesaggio agrario;
 - c) garantire il miglioramento e la conservazione degli insediamenti rurali di antica formazione, favorendone nel contempo uno sviluppo armonico e adeguato.

Art. 20 - Esercizio delle attività agricole, zootecniche e delle produzioni legnose

1. Le attività agro-zootecniche, l'arboricoltura da legno e quelle agrituristiche sono regolamentate dai successivi art. 20.1, 20.2 e 20.3.
Le attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli «del fondo» sono consentite nella zona di tutela fluviale nell'ambito della normativa che regola la materia.
2. L'ente gestore istituisce un Comitato per l'agricoltura nel parco allo scopo di individuare le modalità di esercizio dell'agricoltura compatibili con l'ambiente naturale, da attuarsi tramite la predisposizione di regolamenti d'uso o altre forme di concertazione, nel rispetto delle finalità e normative attinenti le tre zone omogenee:
 - Zona agricolo-forestale di tutela fluviale;
 - Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica;
 - Zona agricola di filtro.Del Comitato sono membri di diritto il Direttore dell'ente gestore, i rappresentanti delle maggiori associazioni agricole e dei dottori agronomi.
3. Il Comitato sarà così composto:
 - un rappresentante della Federazione Coltivatori Diretti;
 - un rappresentante della Confagricoltura;
 - un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori
 - un rappresentante dell'Associazione Pioppicoltori;
 - un agronomo designato dall'Ordine;
 - un rappresentante dei Consorzi di Bonifica;
 - un rappresentante delle Associazioni florovivaistiche
 - un rappresentante delle Associazioni degli allevatori
 - il Direttore del parco, che fungerà da Presidente:In caso di parità in sede di votazione, avrà prevalenza il voto del Direttore del parco.
A richiesta dei componenti, il Comitato per l'agricoltura, in merito a problematiche di tipo tecnico e/o scientifico, potrà consultare il Comitato tecnico-scientifico del parco.

Gli obiettivi dei regolamenti d'uso individuati dal presente P.T.C. sono evidenziati nel successivo comma 4.

4. I regolamenti da predisporre e adottare, di cui al comma 2, dovranno definire le modalità relative a:
 - a) tecniche colturali compatibili con una migliore gestione del territorio agricolo (programmi integrati di difesa fitosanitaria, concimazione, utilizzo dei reflui zootecnici, controllo sul consumo di prodotti chimici sia fitosanitari che zootecnici);
 - b) attività agricola in aree golenali (colture erbacee, legnose e orto-florovivaistiche);
 - c) attività zootecniche compatibili con il parco;
 - d) attività di arboricoltura da legno sia a ciclo breve che a latifoglie pregiate.
5. Per la predisposizione dei regolamenti di cui al precedente comma ci si dovrà avvalere di studi geopedologici, pedologici, geomorfologici e idrogeologici (già disponibili in ambito regionale). E' facoltà del Comitato proporre all'ente gestore la predisposizione dei necessari approfondimenti scientifici, anche di concerto con i piani di settore di cui all'art. 7.
6. L'ente gestore promuove azioni verso gli enti preposti per favorire la destinazione dei contributi a favore delle aziende agricole del parco, in particolare a favore delle aziende comprese in tutto o in parte nelle zone di tutela fluviale e di tutela morfo-paesistica, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83, nonché di ogni altra legge di finanziamento per l'agricoltura, così come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le aree sensibili o per quelle sottoposte a vincoli ambientali). Le azioni promosse dall'ente gestore del parco verso gli enti preposti riguardano prioritariamente:
 - a) il rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde del fiume;
 - b) il miglioramento del paesaggio agrario;
 - c) la riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese le iniziative sperimentali ed applicative di bioagricoltura e lotta biologica ed integrata.
7. I Consorzi di Bonifica, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto del P.T.C., collaborano con l'ente gestore del parco per la tutela dell'ambiente naturale, del paesaggio e per una gestione della rete irrigua superficiale che consenta un potenziamento biologico della campagna.

Art. 20.1 - Attività agricola generale

L'esercizio dell'agricoltura, in attesa dei regolamenti, dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di impiego di formulati classificati "*Molto tossici, Tossici o Nocivi*" (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "irritanti" o "non classificati" (ex III e IV classe);
- b) divieto di impiego di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata;
- c) divieto di impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;
- d) divieto di impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati (di cui al D.Lgs. 99/92);
- e) divieto di impiego di reflui zootecnici in aree golenali ai sensi della l.r. 37/93;
- f) ogni altra specifica prescrizione di cui ai successivi art. 32, 33 e 34.

Art. 20.2 - Attività zootecnica

1. Per "attività zootecnica", ai sensi delle presenti norme, si intendono le attività di allevamento esercitate nel contesto di impresa agricola ed in funzione della produttività del fondo. Restano quindi esclusi gli allevamenti caratterizzati dall'assenza di rapporto di connessione funzionale e complementarietà con l'attività di coltivazione dei fondi; l'esercizio di tali attività zootecniche è da ritenersi incompatibile con il parco e dovrà adeguarsi a quanto previsto nel successivo comma 3, in quanto costituisce fattore di rischio ambientale sotto l'aspetto sanitario ed ecologico.

2. Nella Zona agricolo-forestale di tutela fluviale non è consentito l'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici né sono ammessi ampliamenti di quelli esistenti alla data di adozione del piano, con esclusione degli opportuni interventi tecnologici di miglioramento con finalità igienico-sanitarie. Nelle altre zone, fatte salve eventuali norme più restrittive derivanti dai regolamenti previsti all'art. 20, comma 4, le attività di allevamento sono ammesse nei limiti di carico di 20 quintali di peso vivo/ha, relativamente agli allevamenti suini e di 40 quintali/ha per bovini ed equini. Gli allevamenti avicoli e cunicoli sono sottoposti allo stesso carico massimo ammissibile stabilito per i suini. In tutte le zone agricole del parco è vietato l'allevamento brado di ovini e caprini se non preventivamente regolamentato e autorizzato.
3. Gli allevamenti esistenti alla data di adozione del piano, ma non rispondenti ai requisiti e alle prescrizioni dei precedenti commi, devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C. ricreando il rapporto funzionale con l'attività agricola e il suolo. I Comuni provvederanno ad inoltrare comunicazione di rilascio di autorizzazione all'utilizzo agronomico dei liquami ai sensi della l.r. 37/93, con i soli estremi della pratica e l'allegato cartografico dei terreni interessati (ad es. su CTR 1:10.000).
4. Il regolamento sull'attività zootecnica di cui al precedente art. 20, comma 4, individua le norme idonee ad eliminare, o ridurre al minimo, gli eventuali effetti negativi dell'attività zootecnica maggiore (bovini, suini, avicoli, cunicoli) sull'ambiente del parco e per promuovere forme e modalità di esercizio della zootecnia compatibili con l'ambiente naturale, dettando, all'occorrenza, anche una disciplina più specifica in relazione alle zone agricole del parco;
Il regolamento, inoltre:
 - a) disciplina le attività di allevamento particolari, quali l'itticoltura, l'apicoltura, la lombricoltura, l'allevamento di selvaggina ed altre specie, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e alla loro presenza all'interno del parco;
 - b) definisce i criteri per adeguare le attività zootecniche incompatibili presenti alla data di adozione del piano, con particolare riferimento alle previsioni del comma 3;
 - c) stabilisce, sulla base della rispettiva produzione e qualità delle deiezioni, le equivalenze fra capi di bestiame delle varie specie e il carico ammissibile per singole specie ai fini della ridefinizione dei limiti di carico di bestiame per unità di superficie;
 - d) stabilisce, relativamente agli scarichi ed agli accumuli di materiale organico, l'eventuale prescrizione maggiormente restrittiva rispetto alla specifica normativa vigente, in conformità alle disposizioni ed obiettivi del presente P.T.C.

Art. 20.3 - Arboricoltura da legno

1. La coltivazione degli impianti legnosi di latifoglie a rapido accrescimento sia a ciclo breve che lungo, sarà definita, sotto il profilo ecologico, agronomico e fitopatologico, dal Comitato di cui all'art. 20, con la predisposizione di apposito regolamento d'uso.
2. In assenza di tale regolamento, si applicano le seguenti norme transitorie:
 - a) sono esclusi dall'obbligo di reimpianto di cui all'art. 7 della l.r. 9/77 e successive modifiche tutti gli impianti da legno a rapido accrescimento e gli impianti di latifoglie pregiate;
 - b) nelle riserve naturali il progressivo rimboschimento delle aree a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento è da eseguire secondo le modalità e i termini previsti dai piani delle singole riserve (art. 8), in assenza dei quali si applica quanto stabilito dal presente articolo;
 - c) salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica all'interno del territorio del parco, è vietato l'impianto o il reimpianto di specie legnose non latifoglie.
Al taglio di colture in atto di specie non ammesse dal presente comma non sarà possibile il reimpianto delle medesime.
3. Il piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" di cui all'art. 16 è esteso anche alle attività disciplinate dal presente articolo, per quanto riguarda il monitoraggio e la pianificazione dei turni e

degli esboschi allo scopo di preservare quote di territorio a copertura forestale di cui al precedente art. 16.

4. In tutto il territorio del parco, ad esclusione delle zone di riserva naturale e ambienti naturali, è incentivata la conduzione semi-estensiva e pianificata degli impianti a rapido accrescimento (quali pioppeti e simili) in base alle modalità da stabilirsi con apposito regolamento d'uso di cui all'art. 20, comma 4.

Art. 21 - Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna

1. In tutto il territorio del parco regionale gli elementi vegetazionali (siepi, filari e fasce boscate miste, anche se non individuati con specifico simbolo grafico in cartografia) debbono essere mantenuti a cura del proprietario, possessore o detentore; sono esclusi gli impianti di latifoglie pregiate o a rapido accrescimento soggetti ai normali turni di coltivazione.
2. Il piano di settore "Riqualficazione ambienti naturali" di cui all'art. 16 individua e definisce i criteri, i tempi e le modalità per la ricostituzione dell'equipaggiamento vegetazionale e paesistico della campagna con i seguenti scopi:
 - a) il riequipaggiamento vegetazionale prioritariamente dei corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate e di altri elementi morfologici del suolo;
 - b) l'uso dei vari elementi paesaggistici quale strumento atto ad incrementare la diversificazione ambientale e a contenere la banalizzazione delle campagne, tra cui prioritario è l'utilizzo di specie vegetali autoctone per frenare la rarefazione delle componenti boscate spontanee.
3. Gli interventi di ricostituzione paesaggistica possono essere oggetto di convenzione, la quale, in conformità dei criteri del P.T.C. e del previsto piano di settore, impegni il proprietario, possessore o detentore, a realizzare un progetto complessivo di miglioramento ambientale e paesaggistico dell'azienda agricola, con il sostegno tecnico e finanziario dell'ente gestore.

Le opere di cui al presente articolo possono rientrare nelle iniziative soggette a contributi comunitari, nazionali e regionali nel rispetto delle finalità previste dal presente P.T.C.
4. In attesa del piano di settore di cui al precedente comma, l'ente gestore, censite le SAU (Superficie Agraria Utilizzata) aziendali ricadenti nel parco, acquisiti i fondi necessari per il contributo finanziario, promuove con attiva azione di sostegno e programmazione, gli interventi di riequipaggiamento vegetazionale, al fine di raggiungere le seguenti dotazioni minime:
 - a) nella Zona agricolo-forestale di tutela fluviale: 5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona;
 - b) nella Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica: 2.5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona;
 - c) nella Zona agricola di filtro: 1.5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona.

Queste dotazioni minime vanno raggiunte mediante impianti arboreo/arbustivi misti e con specie legnose autoctone, in conformità agli obiettivi di cui al comma 2. Dalle dotazioni minime in termini di SAU aziendali sono esclusi gli impianti produttivi di specie legnose a rapido accrescimento e di latifoglie pregiate, mentre sono incluse le superfici soggette a riqualficazione di cui ai successivi commi 5 e 6.

Le nuove aree boscate sono considerate, ai fini della dotazione minima, solo ove gli impianti siano regolarmente attecchiti e la struttura abbia altezza media non inferiore a due metri.
5. In base a quanto previsto dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Bacino del Po, nelle aree agricole ubicate lateralmente al fiume Oglio e ai corsi d'acqua affluenti (Mella, Gambara, Molina, Chiese), per una profondità media di 10 metri ciascun proprietario o possessore si adegua alla normativa che prevede la ricostituzione della continuità vegetazionale di tipo naturale lungo le sponde del fiume (escluse le spiagge e le strade campestri).

6. Entro 2 anni dalla data di adozione del P.T.C., i Comuni consorziati devono presentare un progetto di equipaggiamento vegetazionale su aree pubbliche o ad uso pubblico e su zone incolte di loro pertinenza, al fine di migliorare l'assetto paesaggistico del territorio.
Tali aree devono essere prioritariamente reperite nel territorio comunale situato all'interno del parco.
L'attuazione di tale progetto dovrà avvenire entro due anni dall'approvazione dello stesso da parte dell'ente gestore, che sarà tenuto a fornire assistenza nelle fasi di elaborazione e realizzazione.

Art. 22 – Viabilità e parcheggi

1. La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici e alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate.
L'ente gestore può richiedere al proprietario l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche e di uso pubblico secondarie interne al parco, fatti salvi i divieti di cui agli art. 28, 29, 29.1 e 30.
2. Sono esclusi dai divieti i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura e i mezzi per le operazioni idrauliche ammesse, nonché i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti; per i mezzi di servizio alle attività estrattive o altre, ove già non sia precisato, i percorsi consentiti sono autorizzati dall'ente gestore.
3. I mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche e private; è vietato impedire o ostacolare con qualunque mezzo l'accesso a strade o sentieri ai mezzi stessi.
4. Non è ammessa la chiusura di strade o percorsi di interesse pubblico con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre:
 - a) entro un anno dall'approvazione del presente P.T.C. devono essere rimossi, sia sulle strade che sui sentieri di percorrenza, sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura per motivi di sicurezza e di difesa ambientale;
 - b) entro lo stesso termine, l'ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e dei pubblici servizi delle strade e percorsi stessi, nonché, occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui alla precedente lettera a).
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a strade e percorsi interni alla Zona riservata alla pianificazione locale, ovvero interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.
6. Lungo tutte le strade del parco, esclusa la Zona riservata alla pianificazione locale e ad eccezione delle strade statali e provinciali, è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante al di fuori della Zona riservata alla pianificazione locale.
7. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria naturalistica o, in difetto e previo parere dell'ente gestore, mediante uso di materiali locali. Sono escluse dal parere dell'ente gestore le opere di ordinaria manutenzione, previa denuncia all'ente stesso, del piano semestrale di manutenzione ordinaria dei corpi stradali; mentre per gli interventi straordinari e imprevedibili va inoltrata l'immediata comunicazione.
8. L'ente gestore e i Comuni prevedono i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone attrezzate per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.
9. I parcheggi di cui al precedente comma devono essere localizzati al di fuori del perimetro delle riserve e preferibilmente in aree esterne all'area di esondazione (fascia fluviale A del P.S.F.F.) e comunque soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore.

10. Nella definizione planimetrica delle aree a parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale nonché la vegetazione pre-esistente interna e le cortine alberate di contorno; le pavimentazioni, preferibilmente di tipo permeabile, devono permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso. Il piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" di cui all'art. 36 può introdurre prescrizioni anche in relazione al dimensionamento dei singoli parcheggi.

Art. 23 – Navigazione

1. E' permessa la navigazione a motore sul fiume fino ad un massimo di 5 Kw, escluso quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di vigilanza e all'attuazione degli interventi previsti e direttamente eseguiti dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.
2. L'ente parco può autorizzare la navigazione commerciale e quella turistica professionale, prevedendo le seguenti limitazioni:
 - a) non sono ammesse le unità di navigazione con stazza lorda superiore a 10 tonnellate e comunque con portata superiore a 55 passeggeri;
 - b) le imbarcazioni non devono provocare moto ondoso (differenza tra cavo e cresta d'onda) superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;
 - c) la velocità massima consentita non dovrà essere superiore a 10 Km/h. Velocità maggiori, comunque non superiori a 20 Km/h, potranno essere eccezionalmente ammesse qualora l'imbarcazione non provochi un moto ondoso con altezza d'onda superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;
 - d) dal transito sul fiume di una unità di navigazione dotata delle caratteristiche sopra riportate, il passaggio di quella successiva potrà avvenire, indipendentemente dal senso di marcia, ad un intervallo temporale non inferiore a trenta minuti;
 - e) nelle aree immediatamente esterne a quelle destinate alle attività di attracco, la rumorosità consentita non dovrà superare i 45 dB(A) nel periodo diurno e i 35 dB(A) in quello notturno.
3. L'ente gestore può autorizzare manifestazioni nautiche occasionali prevedendo eccezioni alle norme riportate al comma 2 nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.
Tali manifestazioni potranno essere autorizzate dall'ente gestore previa presentazione allo stesso di relazione tecnica e descrittiva dell'impatto acustico nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione, da sottoporre a parere da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

Art. 24 – Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici

1. Le prescrizioni normative contenute nel presente articolo prevalgono sulle prescrizioni contenute nel titolo III – Zonizzazione, fatte salve le previsioni relative alle riserve naturali orientate istituite con deliberazione regionale (art. 28), le riserve naturali orientate proposte con P.T.C. (art. 29), le riserve naturali parziali botaniche e morfo-paesistiche proposte con il P.T.C. (art. 29.1).
2. Gli adeguamenti infrastrutturali e la realizzazione degli impianti tecnici previsti nel presente articolo sono autorizzati dall'ente gestore, che può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'indennità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'inizio dei lavori potrà essere subordinato alla preventiva stipula della convenzione e al versamento di una garanzia fidejussoria. Lungo il corso del fiume Oglio e dei suoi affluenti in presenza di salti esistenti, è ammessa la possibilità di realizzare una centralina idroelettrica non prevista dalle singole zone previo accordo tra l'Ente gestore del Parco, il Comune di competenza e il richiedente. A tal fine è necessario che preventivamente sia posto in essere un accordo che definisca, tra i citati soggetti, le opere di compensazione e di mitigazione nonché di indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. Nel caso di estinzione della concessione, trovano applicazione le disposizioni di cui alle leggi sulle derivazioni in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, come previsto dalla normativa regionale vigente (art 39 del RR 2/2006).
(comma così modificato dalla DGR 22/12/2011 n° 9/1042)

Strade

3. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico-ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali e con la morfologia del parco.
4. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel parco, sono autorizzati dall'ente gestore. I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) tutto il percorso deve essere corredato da filari di arbusti, ove possibile, realizzati con essenze locali. Tale proposta dovrà essere compresa nella progettazione esecutiva e trovare contestuale finanziamento e coincidenza di esecuzione con i lavori principali;
 - b) i cantieri di lavoro e la viabilità usata dai mezzi operativi dovranno essere localizzati ed individuati in accordo con l'ente gestore. I progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale delle opere eseguite nella realizzazione del cantiere dovranno essere altresì concordati con l'ente gestore del parco prima dell'inizio dei lavori;
 - c) i tracciati dovranno salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;
 - d) per le cavature dei materiali di riporto la scelta dei siti dovrà essere effettuata in collaborazione con l'ente gestore. Tale collaborazione dovrà avvenire anche per l'individuazione dei percorsi dei mezzi operativi;
 - e) l'eventuale manomissione o alterazione di ambienti naturali o elementi geomorfologici paesaggistici dovrà essere compensata con la ricostituzione di tali elementi in zone limitrofe;
 - f) nei casi in cui il tracciato dovesse interferire con gli spostamenti obbligati di specie di piccoli vertebrati, il progetto dovrà prevedere sottopassi di dimensioni medio-piccole da localizzare in accordo con l'ente gestore del parco.
5. Le strade comunali e vicinali d'uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente. I progetti relativi a nuove sedi e ad ampliamenti o rettifiche, per la parte inclusa nel parco, sono autorizzati dall'ente gestore.
Il progetto dovrà considerare:
 - a) l'inserimento dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale;
 - b) la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica ed i collegamenti ciclopedonali fra i diversi ambiti del parco;
 - c) il tipo di copertura e finitura del manto e del ciglio stradale.

Impianti tecnici

6. I progetti relativi alla realizzazione di parcheggi, agli ampliamenti cimiteriali, agli allacciamenti di singole utenze a condotte energetiche esistenti, nonché agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione e idrauliche, sono autorizzati dall'ente gestore.
Allo stesso regime, nel rispetto del precedente comma 4, lettere b), d), e) e del comma 5, lettere a) e b), sono sottoposti gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), nonché i nuovi impianti previsti dalla rispettiva pianificazione di settore e, nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 10.000.
L'abitante equivalente è definito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nella Zona riservata alla pianificazione comunale.

Art. 25 – Salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico"

1. Il piano di settore di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), identifica gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché i centri, i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il parco.

Individua, altresì, i complessi agricoli di valore storico-ambientale, gli edifici monumentali e i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale.

2. L'ente gestore del parco e gli enti consorziati collaborano per la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nel rispetto delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica. Il piano di settore contiene anche le norme integrative della presente disciplina per il perseguimento delle finalità suddette.

L'ente gestore collabora con gli altri enti locali per l'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, dei centri storici, dell'edificato rurale di interesse storico-ambientale. Gli strumenti urbanistici comunali devono individuare i nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, i centri storici e gli immobili di interesse storico-culturale, rettificando eventualmente il perimetro e, all'occorrenza, integrando i vincoli previsti.

Titolo III – Zonizzazione

Art. 26 – Articolazione generale del territorio del P.T.C.

1. Il territorio del parco è articolato nelle seguenti zone:
 - Zona ambienti naturali;
 - Zona riqualificazione ambienti naturali;
 - Zona agricolo-forestale di tutela fluviale;
 - Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica;
 - Zona agricola di filtro;
 - Zona riservata alla pianificazione locale;
 - Zona attrezzata per attività ricreative (primarie e secondarie);
 - Riserve naturali istituite con deliberazione regionale:
 1. Le Bine
 2. Torbiere di Marcaria
 - Riserve naturali proposte con il P.T.C.:
 1. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
 2. Cascina S. Alberto
2. La cartografia del P.T.C. individua con appositi simboli grafici:
 - il fiume;
 - le scarpate morfologiche;
 - i centri storici e i nuclei di antica formazione;
 - gli edifici monumentali e i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale;
 - i complessi agricoli di valore storico-ambientale;
 - le aree degradate da attività antropiche.

Art. 27 – Aree a parco regionale e aree proposte a parco naturale

1. Le aree a parco regionale comprendono il territorio a preminente destinazione agricola e altre attività tradizionali atte a sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. Vi ricadono, oltre a zone agricole a diverso livello di tutela, zone ad ambienti naturali, di riqualificazione, aree attrezzate e insediamenti rurali e urbani.
2. Nell'ambito del parco regionale, con apposito segno grafico, è individuato il perimetro del parco naturale proposto, da approvarsi con specifica legge regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva, agli effetti dell'art. 25 della L. 394/91, la disciplina di parco naturale di cui all'art. 16-ter, comma 2, della l.r. 86/83, avente valenza di piano territoriale regionale. Sino alla definitiva approvazione dei predetti atti, le aree proposte a parco naturale sono soggette alla normativa dettata dal presente piano e alle disposizioni della l.r. 32/96 e successive modifiche e integrazioni dettate dalla l.r. 38/97.
3. Le aree proposte a parco naturale identificano il territorio di massima vulnerabilità idrogeologica e di maggiore rilevanza ambientale e paesistica; comprendono la valle del fiume Oglio e dei suoi principali affluenti, l'imponente sistema di canali di bonifica e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica, quali le riserve naturali. Vi ricadono, inoltre, in tutto o in parte, zone agricolo-forestali, zone attrezzate, zone di riqualificazione ambientale e insediamenti rurali e urbani.

Art. 28 - Riserve naturali istituite con deliberazione regionale

1. Il P.T.C. individua, nelle tavole di zonizzazione, con appositi simboli grafici e numerazione, i confini delle riserve naturali "Le Bine" (Comuni di Calvatone e Acquanegra sul Chiese) e "Torbiere di Marcaria" (Comune di Marcaria), con le relative aree di rispetto, già istituite ai sensi degli articoli 12 e 37 della l.r. 86/83.
Rispetto ai confini originari dell'allegato A-b alla l.r. 86/83, i confini della riserva naturale "Le Bine"

sono proposti così come definito dalla D.G.R. n. V/50411 del 28.03.1994 (*Proposta di modificazione dei confini della riserva naturale Le Bine*).

2. Nelle riserve naturali di cui al precedente primo comma e nelle relative aree di rispetto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. IV/759 dell'1 ottobre 1987 e n. IV/1390 del 31 maggio 1989, nonché quanto previsto al precedente art. 8 relativamente alle modalità di formazione dei piani.

Art. 29 - Riserve naturali orientate proposte con il P.T.C.

1. Il P.T.C. individua, nelle tavole di zonizzazione, con apposito simbolo grafico e numerazione, i confini della riserva naturale orientata "Lanche di Gerra Gavazzi e Runate" (in Comune di Canneto sull'Oglio) con le relative aree di rispetto.
2. L'istituzione della riserva naturale orientata di cui al precedente comma è proposta al fine di:
 - tutelare le caratteristiche naturali dell'area, orientandone l'evoluzione verso una maggiore diversificazione degli habitat e delle specie vegetali e animali;
 - conservare le zone umide e le superfici boscate;
 - disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.
3. Nella riserva naturale orientata di cui al precedente primo comma si applicano i seguenti divieti e limiti alle attività antropiche.

Nella riserva naturale orientata vera e propria è fatto divieto di:

- a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza demolizione, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) della L. 457/78, se non per l'abbattimento di barriere architettoniche, la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni con ampliamenti fino ad un massimo del 10% del volume esistente;
- b) realizzare infrastrutture e manufatti in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- c) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- e) coltivare cave e torbiere ed estrarne inerti;
- f) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, nonché esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo, fatto salvo quanto previsto dal piano;
- g) effettuare interventi finalizzati alla messa a coltura di aree naturali e zone umide, fatti salvi gli interventi previsti dal piano della riserva;
- h) effettuare qualsiasi intervento che muti la destinazione a bosco dei suoli o comporti una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- i) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
- j) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona;
- k) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano della riserva e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l) accendere fuochi all'aperto;
- m) introdurre specie animali o vegetali estranee ad eccezione delle specie utilizzate nelle pratiche agricole;
- n) esercitare l'attività venatoria, svolgere gare cinofile ed istituire zone di addestramento cani;
- o) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

- p) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli necessari alle attività agro-forestali;
- q) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale;
- r) navigare con mezzi a motore nelle acque ferme, fatti salvi i mezzi di servizio, soccorso e vigilanza;
- s) esercitare la pesca, fatta esclusione per le rive ed il corso del fiume Oglio.

Nell'area di rispetto della riserva naturale orientata si applicano i divieti e limiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p) e q).

- 4. Il piano, di cui al precedente art. 8, è formato entro due anni dalla approvazione del presente P.T.C.
- 5. I divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), j), n), o) e p) del precedente comma 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del Comune interessato e vigono in salvaguardia fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva della riserva naturale proposta.

Art. 29.1 – Riserve naturali parziali botaniche e morfo-paesistiche proposte con il P.T.C.

- 1. Il P.T.C. individua, nelle tavole di zonizzazione, con apposito simbolo grafico e numerazione, il confine della riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica "Cascina S. Alberto" (in Comune di Marcaria), con le relative aree di rispetto.
- 2. L'istituzione della riserva naturale parziale di cui al precedente comma è proposta al fine di:
 - tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali presenti;
 - conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
 - disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.
- 3. Nella riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma si applicano i seguenti divieti e limiti alle attività antropiche.

Nella riserva naturale parziale vera e propria è fatto divieto di:

- a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza demolizione, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) della L. 457/78, se non per l'abbattimento di barriere architettoniche, la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni fino ad un massimo del 10% del volume esistente;
- b) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
- c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- e) coltivare cave e torbiere ed estrarre inerti;
- f) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- g) attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- h) effettuare interventi di bonifica delle zone umide esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano;
- i) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- j) effettuare qualsiasi intervento che muti la destinazione a bosco dei suoli o comporti una

trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

- k) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
- l) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde tipiche della zona;
- m) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- n) introdurre specie animali o vegetali estranee ad eccezione di quelle utilizzate nelle pratiche agricole;
- o) esercitare l'attività venatoria, svolgere gare cinofile ed istituire zone di addestramento cani;
- p) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli necessari alle attività agro-forestali;
- q) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale;
- r) navigare con mezzi a motore nelle acque ferme, fatti salvi i mezzi di servizio, soccorso e vigilanza;
- s) esercitare la pesca, fatta esclusione per le rive ed il corso del fiume Oglio.

Nell'area di rispetto della riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui alle precedenti lettere, con esclusione delle lettere r) ed s).

- 4. Il piano, di cui al precedente art. 8, è formato entro due anni dalla approvazione del presente P.T.C.
- 5. I divieti e limiti alle attività antropiche di cui alle lettere a), b), c) d) e), f), l), m), o) e p) del precedente comma 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del Comune interessato e vigono in salvaguardia fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva della riserva naturale proposta.

Art. 29.2 - Siti di rete Natura 2000.

Comma 1

Siti di importanza comunitaria

- 1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.), e successive m. e i., sono stati individuati:
 - a) con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000 n. 95 S.O.) e successivamente con Delib.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.S.R. 9.5.7.- Obiettivo 9.5.7.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° S. S. al n. 37), i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione delle Comunità Europee n. 2004/798/CE in data 7 dicembre 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale) e la cui gestione è affidata al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud:

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0005	Riserva Naturale Torbiere di Marcaria	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud

IT20A0004	Le Bine	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0004	Lanche di Gerra Gavazzi e Runate	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0002	Valli di Mosio	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0003	Lanca di cascina S. Alberto	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0001	Bosco Foce Oglio	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20A0020	Gabbioneta	Ente Gestore riserva naturale

- b) con Delib.G.R. 13 febbraio 2004, n. 16338 con Delib.G.R. 18 aprile 2005, n. 7/21233 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE) e con la Delib.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 le seguenti Zone di Protezione Speciale, successivamente classificate dal Ministero, ricadenti in tutto (la prima) e in parte (la seconda), nel territorio del Parco, e la cui gestione è stata affidata rispettivamente al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud, alla Provincia di Mantova con Delib.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1791 e all'Ente Gestore della Riserva Naturale Lanca di Gabbioneta:

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia	Provincia di Mantova
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta	Ente Gestore della Riserva naturale ZPS Lanca di Gabbioneta

Comma 2

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:
- la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;
 - la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
 - la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli;
 - la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del D.M. 4432/st del 15 dicembre 2005;
 - per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la Delib.G.R. 20 aprile 2001, n. 7/4345 "Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia" e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di Importanza Comunitaria predisposte dalla Giunta regionale.

Comma 3

3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i., valgono oltre ai divieti e le prescrizioni del PTC del Parco Regionale, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC e della ZPS approvati dall'Ente gestore.

Comma 4

4. Nella Zona di protezione Speciale Parco Regionale Oglio Sud, codice IT20B0401, per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza degli interventi, si applicano i seguenti criteri dell'allegato A:

ALLEGATO A

Criteri per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza di interventi sui siti ZPS codice IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" ricadenti nel territorio del Parco Regionale Oglio Sud

1. - Ambito di applicazione della valutazione di incidenza

- 1.1 La valutazione di incidenza si applica alle attività e agli interventi ricadenti all'interno dei siti ZPS che risultano non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
- 1.2 La valutazione di incidenza si applica alle attività e agli interventi localizzati all'esterno dei siti ZPS qualora questi, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nei siti Natura 2000 singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Rientrano, a titolo di esempio, non esaustivo, in tale categoria:

- interventi che riducano la permeabilità ambientale e pregiudichino la connettività ecologica di un sito ZPS con le aree naturali adiacenti;
- interventi che alterino in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in termini di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico e idrico;
- interventi che alterino il regime delle acque superficiali e sotterranee.

2. Semplificazione della valutazione di incidenza

- 2.1 In attuazione della Delib.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 la valutazione di incidenza non è effettuata per:
- a) gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti Natura 2000 o dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti riconosciuti idonei a garantire le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I delle specie di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e della specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, presenti nei siti;
 - b) gli interventi ammessi nelle zone normate dagli articoli 32 - 33 - 34 - 35 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Sud fatta salva la necessità di valutazione di incidenza per gli interventi che riguardino l'area prossima al canale Bogina e Parco Giardino di Villa Rocca.
- 2.2 L'Ente gestore valuta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'incidenza dell'intervento e può chiedere la presentazione dello studio d'incidenza.
- 2.3 Qualora l'Ente gestore verifichi la possibilità di incidenze significative, richiede lo studio di incidenza e può chiedere una sola volta integrazioni al proponente. L'Ente esprime la valutazione entro 60 giorni dalla presentazione dello studio. Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine per l'espressione della valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'Ente gestore.

(articolo introdotto dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

Art. 30 – Zona ambienti naturali

1. La zona definita «ambienti naturali» comprende tutte le aree con vegetazione naturale sia boscata che palustre.
Gli interventi per la conservazione e il miglioramento degli ambienti naturali saranno individuati dal piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali". In assenza del piano di settore si applicano le norme di cui al comma seguente.
2. Sono soggette a denuncia all'ente gestore ai sensi dell'art. 12 delle presenti norme:
 - a) le opere effettuate per il mantenimento o la ricostruzione e il miglioramento della rete idrica di alimentazione;
 - b) il taglio dei boschi, il taglio ordinario dei filari, delle fasce alberate, delle siepi e delle piante isolate, che potrà essere effettuato durante la stagione silvana previo nulla-osta dell'ente gestore;
 - c) lo sfalcio del canneto; la denuncia dovrà riportare le modalità di asportazione delle parti recise;
 - d) la realizzazione dei manufatti e infrastrutture in genere.
3. Fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma, negli ambienti naturali è vietato:
 - a) bonificare, riempire, alterare lo stato dei luoghi;
 - b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
 - c) navigare a motore nelle acque ferme; nel fiume vale quanto previsto al precedente art. 23;
 - d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma; impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
 - e) usare prodotti fitosanitari;
 - f) uscire dai percorsi tracciati ove esistenti e appositamente segnalati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio;
 - g) atteso che la zona è inedificabile, è vietata la realizzazione di nuovi edifici e nuove infrastrutture di servizio;
 - h) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde con specie tipiche della zona;
 - i) la costituzione di nuove attività di pesca sportiva, escluse quelle già in atto alla data di adozione del P.T.C.;
 - l) il deposito di letame, lo spandimento di reflui e fanghi e l'utilizzo di fitofarmaci, fatte salve ulteriori restrizioni previste dai regolamenti di cui all'art. 20 per una fascia di 20 metri;
 - m) è fatto obbligo di rimuovere, per il periodo dall'1 marzo al 30 giugno di ciascun anno, le griglie di cui all'art. 19 della l.r. 25/82, relativamente alle bocche di presa di derivazione di acque pubbliche principali che alimentino zone umide disciplinate dal presente articolo.

Art. 31 - Zona di riqualificazione ambienti naturali

1. Le aree individuate nella presente zona risultano per la maggior parte ad uso agricolo oppure presentano una scarsa o degradata vegetazione naturale.
Esse sono localizzate prevalentemente lungo le rive dei corsi d'acqua e adiacenti ad ambienti naturali.
2. Si potranno raggiungere preventivamente alcuni scopi del piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" di cui all'art. 16 attraverso una progressiva conversione colturale delle aree agricole verso produzioni forestali secondo le misure di politica agricola comunitaria, nonché tramite l.r. 80/89 (Legge Forestale regionale) e mediante convenzioni con l'ente gestore.
A tal proposito l'ente gestore svolgerà attività di divulgazione e di sostegno.
Fino all'adozione del piano di settore sono consentite le attuali destinazioni d'uso del suolo, salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata la nuova edificazione, per quella esistente sono consentiti interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione senza demolizione. E' consentito un adeguamento funzionale limitato al 10% della superficie coperta;
 - b) è fatto obbligo conservare la residua vegetazione naturale esistente sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione;
 - c) è vietata la costruzione di recinzioni fisse, se non con siepi a verde con specie tipiche della zona.

Art. 32 – Zona agricola-forestale di tutela fluviale

1. Le aree individuate nella presente zona sono tutte localizzate nell'alveo attuale del fiume o su depositi alluvionali recenti e, come tali, risultano particolarmente vulnerabili.
2. L'agricoltura e le attività connesse saranno pianificate da appositi regolamenti d'uso di cui al precedente art. 20.
3. Oltre alle norme generali di cui agli art. 20, 20.1, 20.2, 20.3 e 21, nella Zona agricola-forestale di tutela fluviale si applicano le seguenti norme specifiche:
 - a) non alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei e arbustivi, nonché tagliare piante senza preventiva denuncia all'ente gestore (ai sensi del precedente art. 16);
 - b) non alterare elementi orografici e morfologici del terreno, non effettuare sbancamenti, nè spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche;
 - c) divieto di installazione di serre o coperture anche provvisorie nelle aree golenali (interne all'argine maestro);
 - d) divieto di smaltire liquami e fanghi di depurazione di qualsiasi provenienza sui terreni golenali. Nelle aree extra-golenali è ammesso solo lo smaltimento di liquami zootecnici adeguatamente maturati, previa predisposizione dei piani di utilizzazione degli stessi. Il presente punto non si applica al letame maturo;
 - e) divieto di avviare nuovi impianti orto-florovivaistici in golena fatto salvo il reimpianto degli esistenti, che potrà avvenire su altro terreno contiguo purché non superiore alla superficie precedente, e l'ampliamento di quelli esistenti, previa certificazione di conformità dell'ente gestore del parco. A tal fine verrà eseguito e farà fede un apposito censimento delle aree insistenti in detta fascia appartenenti alle aziende florovivaistiche.
4. Non è consentita nuova edificazione; negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del presente P.T.C. sono ammessi:
 - a) il recupero di edifici e strutture esistenti con il mantenimento della destinazione agricola, come definiti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78;
 - b) la ristrutturazione di cui alla L. 457/78, art. 31, lettera d), potrà essere autorizzata qualora l'esistente non venga demolito e ricostruito e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali pre-esistenti;
 - c) la ristrutturazione dei volumi esistenti, per destinazioni extra-agricole, nei casi e secondo le modalità previste dal piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" di cui all'articolo 7, comma 2, e dal regolamento d'uso di cui al presente articolo.
Fino all'approvazione del piano di settore, sono consentiti interventi di ristrutturazione per edifici a destinazione extra-agricola esclusivamente nei seguenti casi:
 - ristrutturazioni per adeguamenti igienici o tecnologici o comunque volti all'introduzione di migliorie necessarie per il permanere della funzione esistente dell'edificio;
 - ristrutturazioni determinate da cambi di destinazione d'uso, individuate fra quelle possibili e cioè socio-ricreative, culturali, utili allo svolgimento delle funzioni proprie del parco e di iniziativa dell'ente parco, consentite dalle presenti norme e che comunque non comportino incrementi di volume;

e nel rispetto delle seguenti condizioni:

 - che il Comune abbia, in fase di adeguamento del proprio P.R.G al P.T.C. del parco, censito l'edificato a destinazione extra-agricola e indicato la destinazione d'uso in atto, lo stato di conservazione, la presenza di elementi meritevoli di tutela e altre informazioni che possano essere ritenute utili;
 - che l'intervento di ristrutturazione non comporti demolizione con ricostruzione;
 - che l'intervento avvenga nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici del luogo e dei caratteri paesistici del complesso;
 - che sia favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo;

- d) la nuova edificazione solo in aggiunta ai fabbricati rurali esistenti per la parte abitativa e previa la razionalizzazione ed il recupero dei volumi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati, entro gli indici di densità fondiaria di cui all'art. 2, secondo comma, della l.r. 93/80.
A tal fine il rispetto di detti indici deve essere verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del richiedente, di terreni anche esterni al perimetro del parco regionale, purché ricadenti nell'ambito dei territori dei Comuni interessati dal presente piano.
Tali interventi dovranno adeguarsi alle tipologie, morfologie e al tipo di materiali pre-esistenti.
5. Per gli interventi edilizi di cui alla lettera d) del precedente comma, la concessione edilizia può essere rilasciata solo ai soggetti e con le procedure di cui alla l.r. 93/80.
6. In tutte le aree ricadenti nella presente zona, in cui sia in corso attività agricola alla data di adozione del presente P.T.C., è sempre ammesso l'agriturismo così come disciplinato dalla l.r. 3/92. A tal fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78, secondo quanto previsto dalla l.r. 93/80 e dalla l.r. 3/92 ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti qualora più restrittivi.
7. Sugli edifici esistenti nella presente zona in cui, alla data di adozione del presente P.T.C., risulti cessata l'attività agricola e non sia in corso altra attività, possono essere esclusivamente realizzati interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78.
Su tali edifici gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere eseguiti solo dopo l'approvazione del relativo piano di settore, nel quale vengono definiti i casi e i criteri anche per il mutamento di destinazione d'uso da agricola ad extra-agricola.
In via transitoria e fino all'approvazione del piano di settore di cui al precedente comma 4, sono consentiti interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i cambi di destinazione sono ammissibili se compatibili con il permanere delle attività agricole eventualmente ancora in corso o con le finalità del parco e comunque dovranno fare riferimento alle seguenti funzioni:
 - socio- ricreative;
 - culturali;
 - utili allo svolgimento delle funzioni proprie del parco e di iniziativa dell'ente parco;
 - la dismissione di volumi con precedente destinazione agricola deve essere accompagnata da rinuncia da parte del proprietario e del conduttore agricolo alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trasciversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola;
 - la ristrutturazione deve avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici dell'organismo esistente e del complesso edilizio e in armonia con i caratteri del paesaggio;
 - i materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante; è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo.
8. In tutte le aree ricadenti nella presente zona è comunque vietato:
- a) l'inserimento di nuovi impianti tecnologici e produttivi extra-agricoli o l'ampliamento di quelli esistenti, salvo l'installazione di posti di allacciamento a servizio di fabbricati rurali esistenti, nonché interventi di manutenzione a linee elettriche esistenti;
 - b) l'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici e l'ampliamento di quelli esistenti; sono invece sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristici;
 - c) la recinzione dei fondi agricoli, tranne per quanto riguarda le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali e le recinzioni temporanee a salvaguardia di ovini ed equini al pascolo;
 - d) installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 3/92 per l'esercizio dell'agriturismo;
 - e) la realizzazione di silos di magazzinaggio, trincee di stoccaggio e vasche di stoccaggio liquami ad esclusione degli adeguamenti prescritti ai sensi della l.r. 37/93.

9. Le recinzioni dei fondi agricoli sono sempre consentite in siepe viva. Per le recinzioni non in siepe viva, laddove consentite dalle norme di zona e fatto salvo quanto ivi specificatamente consentito, è previsto quanto segue:
- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm. 150;
 - b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui;
 - c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a cm. 30;
 - d) le recinzioni esistenti in muratura devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
 - e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere realizzati prevalentemente con l'impiego di specie tipiche, quali:
 - *Carpinus betulus* (carpino bianco)
 - *Corylus avellana* (nocciolo)
 - *Crataegus monogyna* (biancospino comune)
 - *Euonymus europaeus* (cappello del prete)
 - *Ligustrum vulgare* (ligustro nostrano)
 - *Acer campestre* (acero campestre)
 - *Viburnum lantana* (lantana)
 - *Viburnum opulus* (palla di neve)
 - *Cornus sanguinea* (sanguinello).

Art. 33 – Zona agricola-forestale di tutela morfo-paesistica

1. Le aree individuate dalla presente zona sono generalmente a quote minori rispetto al livello fondamentale della pianura, con condizioni idrogeologiche e paesistiche mediamente vulnerabili.
2. Le attività agricole e le attività connesse saranno pianificate dal regolamento d'uso di cui all'art. 20.
3. Oltre alle norme generali di cui agli art. 14 e 20 si applicano le seguenti norme specifiche:
- a) non alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei e arbustivi, nonché tagliare piante senza preventiva denuncia all'ente competente;
 - b) non alterare elementi orografici e morfologici del terreno, non effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, fatte salve opere di livellamento che rientrino nelle pratiche agrarie e previo parere dell'ente gestore;
 - c) è ammesso l'insediamento di nuovi impianti orto-florovivaistici, anche con infrastrutture temporanee;
 - d) è ammessa la razionalizzazione degli appezzamenti (escludendo le asportazione di terra), previo parere dell'ente gestore e con il concomitante impegno a realizzare interventi di miglioramento ambientale nell'ambito aziendale sito nella zona (boschetti e/o filari di sviluppo e superfici adeguate all'area oggetto dell'intervento).
4. In questa zona sono ammessi:
- a) il recupero degli edifici e strutture esistenti con il mantenimento della destinazione agricola, come definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78;
 - b) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione come definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78, esclusa la demolizione con ricostruzione degli edifici aventi destinazione extra-agricola alla data di adozione del presente piano;
 - c) la nuova edificazione solo in aggiunta ai fabbricati rurali esistenti per la parte abitativa e previa la razionalizzazione e il recupero dei volumi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati, ed entro gli indici di densità fondiaria di cui all'art. 2, secondo comma, della l.r. 93/80.
A tal fine il rispetto di detti indici deve essere verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del richiedente, di terreni anche esterni al perimetro del parco regionale, purché ricadenti nell'ambito dei territori dei Comuni interessati dal presente piano.

Tali interventi potranno essere autorizzati qualora l'esistente non venga demolito e ricostruito e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali pre-esistenti;

- d) la realizzazione di silos di immagazzinaggio alimenti, trincee, vasconi di stoccaggio liquami. La realizzazione di tali interventi dovrà prevedere idonee opere di inserimento ambientale mediante l'uso di elementi arborei e arbustivi misti, capaci di garantire un'efficace schermatura;
- e) Per gli allevamenti bovini, equini e ovi caprini, suini su lettiera permanente e allevamenti di altra natura, ad esclusione di quelli specificati al punto successivo, sono consentiti interventi di nuova edificazione, utilizzando indici di edificabilità non superiori a un terzo di quelli consentiti dal titolo III della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;
- Per gli allevamenti suini e avicoli sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente effettivamente destinata a tale attività e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni previste dall'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;
 - Per tutte le tipologie di allevamento sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento ad obblighi di legge inerenti le norme igienico-sanitarie, ambientali e sul benessere degli animali, a condizione che non vi sia aumento del peso vivo rispetto a quello dichiarato nel PUA vigente al 31 dicembre 2005 e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;

(lettera così modificata dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

- f) È consentita la nuova edificazione di strutture agricole e florovivaistiche relativamente al deposito di attrezzi e materiali, utilizzando indici di edificabilità non superiori ad 1/3 di quelli consentiti dal titolo III della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

(lettera così modificata dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

5. Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma il permesso di costruire può essere rilasciato solo ai soggetti e con le procedure di cui al titolo III della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

(comma così modificato dalla DGR 02/04/2008 n° 8/6955)

6. In tutte le aree ricadenti nella presente zona, in cui sia alla data di adozione del presente piano, sia in corso l'attività agricola, è sempre ammesso l'agriturismo così come disciplinato dalla l.r. 3/92. A tal fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

7. Per gli edifici dove, alla data di adozione del presente piano, non sia in corso attività agricola, il cambio di destinazione d'uso da agricolo ad extra-agricolo dovrà rispettare quanto previsto nei piani di settore di cui all'art. 38, oltre che dal piano regolatore comunale.

In via transitoria e fino all'approvazione del piano di settore di cui al precedente comma, sono consentiti interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i cambi di destinazione sono ammissibili esclusivamente se compatibili con il permanere delle attività agricole eventualmente ancora in corso o con le finalità del parco e comunque dovranno fare riferimento alle seguenti funzioni:
 - socio-ricreative;
 - culturali;
 - utili allo svolgimento delle funzioni proprie del parco e di iniziativa dell'ente parco;
- la dismissione di volumi con precedente destinazione agricola deve essere accompagnata da rinuncia da parte del proprietario e del conduttore agricolo alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trasciversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola;
- la ristrutturazione deve avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici dell'organismo esistente e del complesso edilizio e in armonia con i caratteri del paesaggio;
- i materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante; è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri

tipici del luogo.

8. E' comunque vietato:
- a) la recinzione dei fondi agricoli, tranne per quanto riguarda le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali e le recinzioni temporanee a salvaguardia di ovini, caprini ed equini al pascolo;
 - b) installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 3/92 per l'esercizio dell'agriturismo.
9. Le recinzioni dei fondi agricoli sono sempre consentite in siepe viva. Per le recinzioni non in siepe viva, laddove consentite dalle norme di zona o fatto salvo quanto ivi specificatamente consentito, è previsto quanto segue:
- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm. 150;
 - b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui;
 - c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a cm. 30;
 - d) le recinzioni esistenti in muratura devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
 - e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere realizzati prevalentemente con l'impiego di specie tipiche, quali:
 - *Carpinus betulus* (carpino bianco)
 - *Corylus avellana* (nocciolo)
 - *Crataegus monogyna* (biancospino comune)
 - *Euonymus europaeus* (cappello del prete)
 - *Ligustrum vulgare* (ligustro nostrano)
 - *Acer campestre* (acero campestre)
 - *Viburnum lantana* (lantana)
 - *Viburnum opulus* (palla di neve)
 - *Cornus sanguinea* (sanguinello).
10. Per le aree in cui, alla data di adozione del presente piano, siano in corso attività extra-agricole di natura ricreativa e/o sportiva non in conflitto con la destinazione agricolo-forestale della zona, ne è ammesso il proseguimento nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 34 – Zona agricola di filtro

1. La zona è destinata prevalentemente all'attività agricola nel rispetto di quanto dettato dalle norme generali di cui agli art. 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3. e 21.
2. Nella zona sono ammessi tutti gli interventi così come previsti dalla l.r. 93/80, col computo delle aree per il rispetto degli indici di densità fondiaria e procedure così come previste nell'articolo precedente.
3. Sono ammessi anche gli interventi per la realizzazione di nuovi allevamenti nei limiti di peso vivo per ettaro nonché delle prescrizioni di cui all'art. 20.2.
4. Per le restanti norme vale quanto previsto dall'articolo precedente.

Art. 35 – Zona riservata alla pianificazione locale

1. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella zonizzazione di P.T.C. gli aggregati urbani di Comuni interessati dal medesimo, loro frazioni e aree edificate a destinazioni produttive e non, che sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni seguenti.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in detta zona sono soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, a quelle del presente P.T.C., alle procedure di legge, nonché al parere dell'ente gestore di cui all'art. 12 nei casi ivi disciplinati.
3. Nella Zona riservata alla pianificazione locale gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere adeguati o redatti nel rispetto della l.r. 41/97 e dei seguenti criteri e disposizioni:
 - a) il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti consentendo l'eventuale espansione dell'edificato, secondo adeguata dimostrazione del fabbisogno abitativo e con la destinazione delle aree residue all'agricoltura;
 - b) devono essere sottoposti a speciale tutela gli edifici di particolare pregio storico-architettonico, nonché i centri storici e i nuclei di antica formazione nel loro complesso come individuati dal P.T.C., per i quali si applicano comunque le disposizioni di cui al successivo art. 37;
 - c) l'ampliamento e il nuovo insediamento, fatto salvo per attività artigianali non nocive né moleste, sono così regolamentati:
 - è vietato l'insediamento di nuove attività produttive classificate industrie insalubri di prima classe e si promuove il mutamento di destinazione d'uso di quelle esistenti. L'insediamento di attività produttive in genere, ed in particolare di quelle classificate di seconda classe, è ammesso solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi, ovvero per i Comuni il cui territorio urbanizzato sia interamente compreso entro il perimetro del presente piano;
 - qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona non inferiore a m. 20 o alla minore distanza stabilita dallo strumento urbanistico locale. La fascia di rispetto è destinata a verde;
 - d) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a verde; per le aree stesse destinate ad altre utilizzazioni deve prevedersi la sistemazione a verde con piantumazione e cortine alberate di congrua fascia di rispetto;
 - e) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nelle zone a confine con il parco per una fascia di m. 50 dovrà essere privilegiata la destinazione a verde delle aree già individuate per il verde, il gioco e lo sport. Per il verde urbano è prescritto l'uso di specie legnose autoctone. Per le corrispondenti attrezzature l'edificazione deve essere mantenuta entro i limiti strettamente necessari alla loro funzionalità.

Art. 36 – Zona attrezzata per attività ricreative (primarie e secondarie)

1. La tavola del P.T.C. individua, con apposito simbolo grafico, zone che per la loro posizione strategica sono definite primarie, ed altre secondarie da destinare ad attrezzature per il pubblico. La loro destinazione funzionale, attraverso il piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" di cui all'art. 40 è finalizzata prioritariamente al rispetto degli obiettivi di tutela del P.T.C.; alla realizzazione del verde attrezzato pubblico; al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto, anche di proprietà o in gestione privata; al mantenimento o alla realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale.
2. Sono ammesse le seguenti attrezzature:
 - attrezzature sportive;
 - attrezzature culturali;
 - attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero, per il ristoro;
 - servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse; i parcheggi dovranno avere i requisiti di cui all'art. 24;
 - l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature consentite.

3. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano di settore di cui al successivo art. 40, deve essere estesa all'intero ambito zonizzato in cui insiste l'intervento stesso. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, l'intervento è soggetto a convenzione con l'ente gestore del parco, alla quale è allegato il progetto dell'intervento.
4. Previa verifica di coerenza con la destinazione di zona da parte dell'ente gestore e stipula di eventuali convenzioni, sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche in ampliamento e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature compatibili stabilite dal piano di settore.
5. In assenza del piano di settore negli edifici ed attrezzature esistenti in questa zona, anche se ad utilizzazione difforme rispetto alla destinazione funzionale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; adeguamento igienico, statico o tecnologico; restauro; ristrutturazione senza demolizione e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali pre-esistenti; demolizione.

Art. 37 – Centri storici-nuclei di antica formazione

1. Nell'ambito delle zone destinate alla pianificazione locale sono individuati, con apposito perimetro nelle tavole del P.T.C., i centri storici e nuclei di antica formazione e relative zone di contesto, dove la seguente normativa è finalizzata alla tutela dei valori storici, architettonici e ambientali degli insediamenti, valutati sia per il valore dell'edificio che per quello degli spazi di connettivo, nell'ambito degli aggregati complessivi come per ogni singolo elemento.
2. Gli strumenti urbanistici comunali, oltre che recepire quanto previsto dal precedente art. 35, dovranno graduare l'ammissibilità degli interventi sugli immobili esistenti, interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c) e d) della L. 457/78, in rapporto al loro valore storico-ambientale ed in considerazione delle loro caratteristiche architettoniche e al loro grado di conservazione.
3. Per quanto attiene la ristrutturazione edilizia, questa sarà possibile con esclusione della demolizione con ricostruzione, salvo comprovato stato di elevato degrado statico attestato dall'Ufficio Tecnico comunale. L'intervento dovrà tendere a tutelare, nell'ambito della salvaguardia architettonico-ambientale, i volumi, le altezze in gronda, l'uso di materiali di finitura, la morfologia e tipologia nonché le destinazioni d'uso (residenza e attività di servizio).
4. L'ampliamento dei fabbricati esistenti non può superare il 10% del volume esistente nel rispetto delle tutele citate al punto precedente.
Ampliamenti maggiori e nuove costruzioni, soprattutto nell'ambito di aree di completamento e di margine, sono realizzabili solo mediante Piano Attuativo pubblico o privato (Piano di recupero) che deve prevedere lo studio e la progettazione d'insieme della trasformazione urbanistica di un adeguato intorno, tale da consentire una ricucitura con l'esistente nel rispetto degli obiettivi citati nei commi precedenti.
La possibilità di ampliamento dell'edificio esistente non può essere estesa agli ambiti classificati in zona A dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 1444/68.
5. Gli strumenti urbanistici generali comunali potranno comunque definire prescrizioni normative più particolareggiate nonché modificare la perimetrazione del centro storico e nucleo di antica formazione esclusivamente nell'ambito della Zona destinata alla pianificazione locale.

Art. 38 – Edifici e complessi di valore storico-ambientale:

- edifici monumentali
- manufatti idraulici
- complessi agricoli di valore storico-ambientale
- piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico"

1. Con apposito simbolo grafico sono distintamente individuati nella zonizzazione di piano gli edifici monumentali, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale, i complessi agricoli di

valore storico-ambientale, da sottoporre a specifica disciplina di tutela e valorizzazione al fine di salvaguardare gli elementi ambientali, storici, culturali e architettonici presenti.

2. Sugli edifici monumentali e sui manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale, appositamente individuati nel piano, si applicano le seguenti norme:
 - a) sono ammessi unicamente gli interventi necessari per la migliore conservazione degli edifici, consistenti in opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c), art. 31 della L. 457/78;
 - b) è vietata la demolizione, fatte salve le superfetazioni recenti, o la realizzazione di nuovi volumi.
3. I complessi agricoli di valore storico-ambientale appositamente individuati sono quelli che conservano connotazioni storiche riconoscibili nel contesto ambientale complessivo, nonché aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, di antica formazione, che presentano significativa rilevanza nell'ambiente circostante per i valori architettonici, per i significati tipologici e la testimonianza storica. Gli interventi da effettuarsi sugli edifici ricadenti in tali complessi agricoli devono essere finalizzati alla tutela, recupero e valorizzazione degli stessi, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali e architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente, con particolare riguardo alle alberature, strade agrarie, reti irrigue, direttrici visuali di accesso.
4. Nei complessi agricoli di cui al precedente comma possono essere effettuati solo interventi di recupero secondo le modalità previste dal piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico".

In assenza del piano di settore possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), art. 31, della L. 457/78, nonché gli interventi di ristrutturazione come previsti dalla lettera d) di questo stesso riferimento normativo, con ampliamento a norma della l.r. 93/80 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 - non potrà comportare la demolizione nemmeno parziale del fabbricato;
 - è consentito un parametro di ampliamento massimo del 10% del corpo del fabbricato oggetto di intervento, purché sia dimostrata la razionalizzazione e il recupero dei volumi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
 - l'intervento dovrà avvenire con rigoroso rispetto della tipologia originaria e con particolare attenzione all'inserimento nell'ambiente. Il progetto di ristrutturazione è soggetto a certificazione di conformità da parte dell'ente gestore del parco.

Gli adeguamenti di cui alla l.r. 37/93 dovranno essere realizzati all'esterno del complesso agricolo.
5. La determinazione degli usi compatibili deve essere effettuata in sede di piano di settore e deve in ogni caso escludere le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità degli edifici.

Fino all'approvazione del piano di settore sono consentiti esclusivamente cambi di destinazione d'uso con le seguenti caratteristiche ed alle seguenti condizioni:

 - a) i cambi di destinazione d'uso dovranno avvenire in assenza di opere di ristrutturazione come definite dalla lettera d), art.31, della L. 457/75.

Essi sono ammissibili esclusivamente se compatibili con il permanere delle attività agricole eventualmente ancora in corso o con le finalità del parco e comunque dovranno fare riferimento alle seguenti funzioni:

 - socio- ricreative;
 - culturali;
 - utili allo svolgimento delle funzioni proprie del parco e di iniziativa dell'ente parco;
 - b) la dismissione di volumi con precedente destinazione agricola deve essere accompagnata da rinuncia da parte del proprietario e del conduttore agricolo alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola.
6. Ogni intervento ammesso in base alle presenti norme, deve comunque essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e

morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti.

7. Sugli edifici compresi nei complessi agricoli di valore storico-ambientale:

- non destinati all'attività agricola;
- in cui risulti cessata da almeno 5 anni, alla data di adozione del presente piano, l'attività agricola e che non siano destinati ad altra attività;

sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione come definiti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78.

L'intervento di ristrutturazione dovrà avvenire senza demolizione e ricostruzione, nel rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'esistente.

E' ammesso il mutamento di destinazione d'uso del complesso agricolo, in assenza del piano di settore, con destinazione residenziale e artigianale di servizio all'agricoltura.

8. Con il piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico":

- a) devono essere individuati i casi e i criteri per i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici ricadenti nei complessi agricoli di valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili, indicando per tali edifici le modalità di recupero;
- b) devono essere individuati i manufatti idraulici di valore storico-ambientale indicando le modalità di intervento;
- c) devono essere individuati i complessi agricoli di valore storico-ambientale antecedenti il 1940, indicando gli interventi di recupero ammessi sugli edifici compresi in tali complessi, nonché le modalità del recupero stesso;
- d) devono essere individuati i casi e i criteri per i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici ricadenti nei complessi agricoli di valore storico-ambientale non più utilizzati alla data di adozione del presente piano per fini agricoli, ma non destinati ad altra attività, indicando in tali casi i mutamenti di destinazione d'uso consentiti che, in ogni caso, non devono pregiudicare il carattere storico-ambientale degli edifici;
- e) deve essere predisposto apposito abaco degli elementi architettonici da conservare in sede di esecuzione degli interventi di recupero, dei materiali e dei colori da utilizzare negli interventi edilizi sia di natura conservativa che di nuova edificazione, laddove consentita dalle presenti norme di zona, nonché delle tipologie architettoniche cui attenersi nei casi di nuova edificazione ammessi dal presente articolo;
- f) devono essere individuati gli insediamenti rurali ricadenti nelle zone di cui agli art. 31, 32 e 33, nei quali l'attività agricola risulti cessata alla data di adozione del presente piano o, da tale data, non sia in corso altra attività, stabilendo i criteri per il relativo mutamento di destinazione d'uso, compatibili con le finalità proprie del parco.

9. Il piano di settore potrà individuare ulteriori edifici monumentali e manufatti idraulici, nonché complessi agricoli di valore storico-ambientale anche non cartografati.

10. I nuclei di antica formazione, i centri storici e i nuclei di valore ambientale, avendo la capacità di significare la testimonianza storica dei luoghi, dovranno avere una perimetrazione puntuale e corretta, la cui soglia di riferimento sarà quella della cartografia I.G.M. di prima levatura.

I piani di settore dovranno inoltre accompagnare alla perimetrazione dei centri storici a scala 1:1.000 una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, provvedendo alla schedatura di edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane con relativa datazione, uso originale, caratteristiche compositive ed esecutive originarie conservate e recuperabili dei manufatti.

Dovranno in ogni caso considerarsi parti integranti dei centri e nuclei storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica:

- a) le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;
- b) le aree inedificate in diretto rapporto ottico con il bene oggetto di tutela;
- c) il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme.

Gli elementi sopra elencati dovranno essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi, del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

Ai progetti delle opere da eseguirsi nei centri storici e nei nuclei di antica formazione devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici, riguardanti:

- a) la descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;
- b) la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c) l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;
- d) le motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica dei progetti:

- ubicazione o tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto paesistico;
- aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
- misura ed assonanza con le caratteristiche costruttive;
- coerenza delle tipologie dei manufatti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visiva;
- scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
- raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
- mitigazione, se del caso, dell'impatto visivo mediante interventi accessori e sistemazioni a verde.

Le modalità sopra elencate si applicheranno unicamente agli edifici o spazi del centro storico ai quali venga riconosciuta una qualità storica o ambientale connotativa dell'insediamento urbanistico comunale.

In mancanza di tale riferimento, i livelli di intervento ammessi sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico.

Sono da considerarsi comunque vietati gli interventi di nuova edificazione (diversi da quelli previsti al precedente comma 4) o di ristrutturazione urbanistica non inquadrati in piani di recupero; per la nuova edificazione o ricostruzione si dovrà rispettare la continuità formale dell'edificato e non dovrà essere preminente rispetto all'assetto esistente.

10. Il piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" può essere approvato anche per stralci, con riferimento ad una particolare tipologia di edifici e complessi storici e/o limitatamente ad una zona del territorio preventivamente individuata. A tal fine l'ente parco individua comparti omogenei all'interno dei quali sia possibile una approvazione parziale del piano di settore.

Art. 39 – Scarpate morfologiche e rive

1. La planimetria di piano individua, con apposito simbolo grafico, le scarpate morfologiche primarie e secondarie. Alla norma sono assoggettate tutte le scarpate di erosione e altri particolari morfologici anche se non cartografati.
2. Per le aree costituenti la scarpata e per le relative fasce di rispetto, determinate nella misura di cinque metri di ampiezza dal ciglio e dal piede della scarpata, vigono le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento;
 - b) è vietato l'impianto di specie arboree a rapido accrescimento;
 - c) è ammessa l'attività silvoculturale secondo i seguenti criteri:
 - osservanza, per il taglio del ceduo, delle prescrizioni di cui all'art. 16. Il taglio a raso delle specie alloctone ed infestanti è autorizzato dall'ente gestore ed è condizionato al reimpianto di specie arboree ed arbustive autoctone;
 - osservanza del piano di settore per la riqualificazione ambientale (art. 16) o, in assenza, delle autorizzazioni di cui al presente comma, dettanti disposizioni al fine di evitare il

contemporaneo taglio a raso della vegetazione da parte dei conduttori e proprietari insediati nella medesima scarpata morfologica;

d) sono ammessi gli interventi di manutenzione e prevenzione degli smottamenti adottando tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto previsto all'art. 16, comma 3.

3. Per le scarpate ed annesse fasce di rispetto comprese nella Zona riservata alla pianificazione locale, gli strumenti urbanistici comunali devono:

a) individuare il ciglio ed il piede di ciascuna scarpata con apposito simbolo grafico;

b) dettare le norme di conservazione e la utilizzazione silvocolturale;

c) determinare le ulteriori fasce di rispetto, al ciglio o al piede, entro le quali non sarà consentita edificazione e riedificazione.

Art. 40 – Aree degradate da attività produttive di scarica, di cava, ecc.

Piano di settore: "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione"

1. Su tutto il territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave.

2. E' consentita la prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive secondo le disposizioni dei piani cave approvati ai sensi dell'art. 8 della l.r. 14/98, ed in particolare del polo estrattivo denominato 1A di Campitello di Marcaria previsto dal piano cave della Provincia di Mantova.

3. E' consentito il riassetto delle cave cessate, limitatamente alle aree classificate come "aree degradate da recuperare", in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della l.r. 14/98 e alle prescrizioni del presente piano.

4. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella zonizzazione di P.T.C. le aree per le quali si prevede il recupero ambientale; sono aree nelle quali pregresse attività di escavazione e di scarica o altro hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del parco.

5. Nelle zone di cui al presente articolo, il recupero ambientale sarà finalizzato:

a) a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;

b) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti, con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e alle zone umide;

c) a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali;

d) a far cessare attività incompatibili con le valenze naturalistiche e paesaggistiche del parco, sostituendole o convertendole in attività a minore impatto ambientale.

6. Il piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" definisce le modalità di intervento individuandone la destinazione funzionale in conformità agli obiettivi definiti dal precedente comma, nonché nel rispetto delle seguenti norme:

a) per le aree che il piano di settore individua da destinare allo stato naturale dovrà essere privilegiato un assetto che ne valorizzi le caratteristiche ambientali conformemente agli indirizzi del piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali";

b) per ogni area suscettibile di destinazione ricreativa dovrà essere indicato:

- il carico antropico sostenibile in relazione all'utilizzo previsto;

- l'ipotesi di assetto generale dell'area;

- l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;

- la localizzazione di tutti gli interventi previsti;

- la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, con particolare riguardo agli impianti di smaltimento rifiuti (solidi e liquidi), nonché la loro connessione alle reti comunali di allontanamento;
 - c) in presenza di edifici rurali dovrà essere data priorità alla loro trasformazione a servizio dell'area attrezzata, per funzioni di accoglienza e ristoro; la relativa area di pertinenza potrà essere recintata con funzione di protezione della struttura, uniformandosi alle disposizioni relative alle recinzioni, di cui all'art. 31;
 - d) per le aree destinate a "verde attrezzato", la superficie verde deve essere adeguatamente sistemata con specie legnose, arboree e arbustive autoctone, le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra aree pavimentate e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 50. In tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini; è altresì consentita l'edificazione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a mq 30 per ogni singola area a verde attrezzato;
 - e) il piano di settore, nell'individuare le aree da destinare ad attrezzature turistiche, sportive, ricettive, culturali e sociali, pubbliche o di interesse pubblico, nonché private o in gestione di privati, deve definire le modalità esecutive degli interventi da realizzare sulle aree stesse.
7. In assenza del piano di settore sono unicamente consentiti gli interventi di cui al precedente comma 5, lettere a) e b); sono comunque vietate le attività di auto-moto cross e di tiro al piattello.
8. Le aree di cui al presente articolo possono essere recuperate a cura del parco, di altri enti pubblici nonché da privati. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, gli interventi sono soggetti a convenzione con l'ente gestore. Alla convenzione sarà allegato il progetto di intervento che conterrà:
- una relazione nella quale vengano illustrate le condizioni di degrado ambientale dell'area, indicando le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
 - una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado per la bonifica e sistemazione del sito;
 - una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni del ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
 - elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

Titolo IV – Norme finali

Art. 41 – Acquisizione di aree

1. Il parco potrà espropriare aree per le quali il P.T.C. preveda uso pubblico od aree nelle quali i limiti alle attività antropiche ne comportino il totale inutilizzo.
2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi. La convenzione prevede, in favore del privato, la concessione di contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.
3. Le indennità conseguenti ad espropriazioni sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 42 - Vigilanza

Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore con le modalità previste dall'art. 26 della l.r. 86/83.

Art. 43 - Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

1. Qualora si accerti l'esecuzione di interventi non oggetto di preventiva autorizzazione, nulla-osta, denuncia, che non abbiano ottenuto concessione ad uso o di gestione o che non siano convenzionati o la cui esecuzione sia in totale o parziale difformità dai predetti provvedimenti, l'ente gestore ordina la sospensione dei lavori.
2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora, nei sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa, non sia emanato dall'ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso o di irrogazione della sanzione come previsto dagli art. 27, 28, 29 e 30 della l.r. 86/83.
3. Le sanzioni amministrative previste dagli art. 27, 28, 29 e 30 della l.r. 86/83 sono emanate dal presidente dell'ente gestore con le modalità indicate nella legge stessa.
4. Le sanzioni amministrative sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'art. 27, primo comma, della l.r. 86/83, anche per quelle contenute nel presente P.T.C., nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché nei nulla-osta dell'ente gestore, nelle denunce all'ente gestore, nelle concessioni d'uso o di gestione, nelle convenzioni.

Art. 44 – Realizzazione di interventi o opere pubbliche non previsti dal P.T.C. Poteri di deroga

1. Potranno essere realizzati interventi o opere pubbliche in deroga alle previsioni del P.T.C.
2. La procedura di deroga è disciplinata dall'art. 18, comma 6-ter, della l.r. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'istanza di deroga deve essere allegata una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
 - a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
 - b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
 - c) indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta;
 - d) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi.

4. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, il provvedimento della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Art. 45 – Accordi di programma

In sede di definizione degli accordi di programma, di cui alla l.r. 14/93, devono essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

Art. 46 - Rettifiche cartografiche

La Giunta regionale, previo parere obbligatorio del parco, può provvedere a limitate rettifiche cartografiche del presente piano qualora vengano accertati palesi errori di redazione, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime nel caso in cui il mutamento di scala consenta una migliore tutela ambientale.

Tale deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.